

TRIBUNALE DI BRESCIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari, letti gli atti del procedimento nei confronti di: H. K. B. M.; D. N.;

INDAGATI

Nell'ambito del procedimento 28491/04 R.G.N.R. e N. 5774/04 R.G. G. I.P., trasmesso dal G.U.P. del Tribunale di Milano con sentenza di incompetenza in data 24.1.2005, iscritto al nr. 1392/05 R.G. Mod. Unico di Brescia, poi riunito al 13805/02 R.G. Mod. Unico di Brescia:

ORDINANZA

di rinnovazione di misura cautelare e di CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - artt. 27, 272 e segg, 285 c.p.p. - Del delitto p.e. p dall'art. 270 bis c.p. in quanto si associavano tra loro e con altre persone, tra cui M. T. A. (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), T. M. (imputato in separato procedimento pendente davanti all'A.G. di Brescia), E. A. R. A. E. S. A. E. Y., C. M. C., M. A. M., A. M., M. M. alias Mullah F., H. J. alias J. A. M. (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano) D. M., T. A. B. S. e B. M. B. A. (già giudicati con il rito abbreviato) allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismi internazionale in Italia ed all'estero, all'interno di un'organizzazione sovranazionale, localmente denominata con varie sigle (tra cui "ANSAR AL ISLAM"), comunque operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medioriente, contemplante preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro Governi, forze militari, Istituzioni, e organizzazioni internazionali, cittadini civili ed altri obiettivi - ovunque collocati riconducibili agli Stati, occidentali e non, ritenuti "infedeli" e nemici; il tutto nel quadro di un progetto di "Jihad", intesa, secondo l'interpretazione della religione musulmana propria dell'associazione, nel senso di strategia violenta per l'affermazione di principi "Puri" di tale religione;

- il favoreggiamento della immigrazione illegale in Italia e verso altri Stati dei militanti;
- il procacciamento di documenti falsi di identità per i componenti dell'organizzazione;
- il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell'associazione ed eventualmente inviare in campi di addestramento ubicati principalmente in Iraq;
- l'invio dei militanti nelle "zone di guerra" a sostegno delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il "nemico infedele";
- la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione;
- il proselitismo effettuato (anche nei luoghi di culto e di riunione siti in Milano, come la Moschea di via Quaranta ed un appartamento di via Cilea nr. 40 attraverso videocassette, audiocassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio personale in azioni suicide destinate a colpire il nemico "infedele");

- la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l'attuazione del programma criminoso dell'associazione e per il sostegno ai "fratelli" ovunque operanti secondo il descritto programma;

In particolare operando nell'associazione:

M. M. alias Mullah F., A. M., C. M. C., E. A. R. A. E. S. A. E. Y., con funzioni direttive ed organizzative (art. 270 bis co. 1 c.p.) nell'ambito della cellula operante in Milano ed in altre zone del territorio italiano (M. M. e C. M. C., in particolare, nel periodo della loro permanenza in Italia), nonché il C. M. C. anche a livello internazionale; condotta consistita per i primi tre anche nel fungere da raccordo tra i vertici dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana; per il quarto anche nel coordinare l'attività dei membri della cellula locale; per tutti nel coordinare l'approvvigionamento di documenti falsi;

H. K. B. M. e D. N., con funzioni organizzative (art. 270 bis, co. 1 c.p.) consistite nel coordinare l'attività dell'associazione in varie località del nord Italia (tra cui oltre Milano, anche Cremona e Parma) anche allo scopo di eludere le indagini delle competenti autorità concentratesi principalmente sull'attività svolta nella città di Milano, sede principale della cellula italiana; M. A. M., quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), con condotta consistita nell'assicurare il necessario supporto per l'invio definitivo, in vista dei fini sopra indicati, di persone, documenti e denaro nel Kurdistan iracheno (in alcuni casi attraverso la Siria); D. M., quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), con condotta consistita nel dare ospitalità e nell'assicurare e approvvigionamento di documenti falsi a membri dell'associazione (tra cui lo stesso C. M. C.); B. M. B. A. quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), fungendo da raccordo in territorio turco (segnatamente nella città di Istanbul) tra i capi dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana; H. J. quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), svolgendo la propria attività, secondo le direttive impartitegli da E. A. R. A. E. S. A. E. Y., sia in territorio italiano che in territorio estero (recandosi, ad esempio, in Turchia presso il gruppo di B. M. B. A. per recapitare loro materiale vario su ordine di E. A.); T. A., quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), provvedendo principalmente al reperimento di documenti falsi e di altro materiale logistico (computer, telefoni, etc.) necessari allo svolgimento dell'attività associativa.

Associazione avente il suo principale centro operativo italiano in Milano, tuttora operante anche in altre località del territorio italiano (oltre che all'estero) a partire almeno dal luglio 2001; (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all'atto dell'esecuzione del medesimo, se intervenuta).

Del delitto p.p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 12 co. I e III D. L. vo 286/98 (ora modificato dalla legge 189/2002), in quanto in concorso tra loro e con altre persone, tra cui M. T. H. (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), T. M. (imputato in separato procedimento davanti all'A. G. di Brescia) E. A. R. A. E. S. A. E. Y., M. A. M., A. M., M. M. alias Mullah F., H. J. alias J. A. M. (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano), T. A. B. S. e B. M. B. A. (già giudicati con il rito abbreviato), compivano, in violazione delle disposizioni di legge regolanti la materia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una pluralità di persone nel territorio dello Stato, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altri Stati del quale le suddette persone

non erano cittadine o non avevano il titolo di residenza permanente, con le condotte già descritte nei capi precedenti. In particolare, provvedevano anche a procurare documenti falsi a persone che arrivavano in Italia anche allo scopo di transitare, successivamente, in altri Stati (prevalentemente presso campi di addestramento in Iraq). Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di tre persone in concorso tra loro.

Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 1 L. 15/1980, avendo commesso i reati per finalità di terrorismo.

Reati accertati o commessi in Milano ed in altre località nel territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003 (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita nell'atto della esecuzione del medesimo, se intervenuta).

Nell'ambito del procedimento 13805/02 mod. unico, pendente presso questo Ufficio

Del delitto di cui all'art. 270 bis, 1° e 3° comma c.p. perché E. B. M., T. M., L. A. costituivano attorno al 1998 in Cremona, gravitante attorno alla Moschea della suddetta città, e dirigevano (il primo fino all'estate del 2001, il secondo fino all'aprile 2003, il terzo fino al 27 febbraio 2004) una cellula radicale islamica, nella quale si associavano tra loro e con altri soggetti, tra i quali i seguenti, svolgendo anche costoro funzioni di direzione e organizzative:

R. M., quantomeno dal gennaio 2002 all'ottobre 2003;

B. F., dalle origini al febbraio 2004;

K. K., dalle origini al febbraio 2004;

R. N., quantomeno dal 2003 fino al febbraio 2004;

H. K. B. M., quantomeno dal 2002 fino all'aprile 2003;

D. N., quantomeno dal 2002 fino all'aprile 2003;

E. K. M., dal 1998 al 2004;

H. M., dal 1998 al 2004;

K. R. B. O., nel 2003 - associazione costituita allo scopo di commettere atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo, rivolti anche contro stati esteri (tra i quali il Marocco, la Tunisia e l'Iraq), nonché atti strumentalmente preordinati al raggiungimento dei suddetti fini, associazione nell'ambito della quale in particolare:

predisponevano documenti falsi, al fine di consentire la libera circolazione dei "clandestini";

aderivano, la maggior parte dei predetti, ai principi e alle finalità dell'organizzazione terroristica denominata "GRUPPO ISLAMICO MAROCCHINO COMBATTENTE", proponentesi il rovesciamento militare e cruento del regime marocchino; procedevano, in particolare E. B., a raccogliere ogni possibile documentazione tecnica utile a costruire ordigni esplosivi, alla fabbricazione, costruzione e assemblamento di armi, anche da guerra; procedevano tutti, in particolare nell'ambito della Moschea di Cremona, e nei confronti di altri musulmani, ad attività di proselitismo e di incitamento alla lotta armata, diretta alla distruzione cruenta del mondo occidentale e dei cristiani, ed espugnazione della città di Roma, quale centro del Cristianesimo, avvenendo ciò, in particolare da parte di E. B., T., RA. e del RO., attraverso prediche eseguite presso la Moschea di Cremona, e in particolare

da parte dei quattro predetti, nonché del K., B., L., E. K. e H., attraverso la raccolta, in Cremona, di libri, di riviste edite da organizzazioni terroristiche, di manuali di guerriglia militare, provenienti anche da AL QAEDA, di videocassette ritraenti cruenti combattimenti di Mujahiddin in Cecenia e in Medio Oriente, o discorsi di BIN LADEN o di altri capi di organizzazioni terroristiche, di supporti informatici di analogo contenuto, documentazione da utilizzare, e in concreto utilizzata, a fini di indottrinamento, che avveniva anche in Cremona, reclutamento e preventivo addestramento di "Mujahiddin", da inviare nei vari campi, prevalentemente in Iraq, ove avvenivano le operazioni militari con finalità terroristiche; acquisendo in particolare a tali fini L. A. un filmato informatico proveniente dall'organizzazione terroristica A. A. S., contenente una rivendicazione generica di 285 attentati, nella quale erano perite 1165 persone, in parte ritraente la stessa, inedita, esecuzione di alcuni dei suddetti attentati, ed alcune dichiarazioni rilasciate da KAMIKAZE prima di farsi esplodere, provocando varie stragi di persone; provvedevano, in particolare, B. F. a compiere un tentativo di reclutamento del teste Z. C., al quale venivano anche mostrate alcune delle suddette cassette presso l'abitazione del primo, ed esposte le finalità e i programmi dell'organizzazione terroristica; provvedevano in concreto, in particolare il T., unitamente a H. K. B. M. e D. N., al reclutamento e all'invio di combattenti in Iraq, ai quali venivano forniti documenti; provvedevano lo stesso T. ad impartire disposizioni sulla stessa collocazione degli uomini e dei combattenti reclutati in territorio europeo; lo stesso D. N. si spostava in Iraq (Kurdistan), in un campo di ANSAR AL ISLAM, successivamente bombardato, e manifestando H. K. la sua disponibilità a raggiungerlo; progettavano o programmavano attentati in Italia, che non venivano realizzati (quali, con particolare riferimento a B. F. e a K. R. B. O., quello al Duomo di Cremona e alla Metropolitana di Milano); progettavano lo stesso B. attentati da commettere in Tunisia; raccoglievano fondi destinati ad organizzazioni terroristiche, in particolare il R. fondi destinati ai terroristi Ceceni; T. M., D. N. e H. K. B. M. inviando in Kurdistan, unitamente a T. H. residente a Parma, la cui attività veniva dai predetti coordinata (indagato in procedimento pendente presso l'A.G. di Milano), nella primavera del 2003 (vedasi ordinanza del G.I.P. di Milano dell'1.4.2003), una somma di denaro, di almeno 1450 euro, destinata, attraverso il secondo, che si trovava in Kurdistan, all'organizzazione terroristica ANSAR AL ISLAM; intrattenevano contatti con responsabili ed esponenti di altre organizzazioni e cellule islamiche e terroristiche, aventi sede sia in Italia, che all'estero, quali AL QAEDA, ANSAR AL ISLAM, JAMAA ISLAMIA, G.I.A., contatti in parte tenuti con conversazioni telefoniche che avvenivano, in particolare da parte di T., H. e D. N., anche utilizzando cabine telefoniche situate nella città di Cremona, dirette ad apparecchi satellitari THURAYA, esistenti in Medio Oriente.

Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 12, I e III comma D.Lgs. 286/98 (ora modificato dalla L. 189/02), in quanto, in concorso tra loro e d'altri, nell'ambito dell'associazione di cui al capo A), compivano, in violazione delle disposizioni di legge regolanti la materia, atti diretti a procurare l'ingresso di una pluralità di persone nel territorio dello Stato, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro stato (prevalentemente presso campi di addestramento in Iraq) di persone reclutate anche in Stati diversi dall'Italia. Con la circostanza aggravante di cui all'art. 12, III comma, D. Lgs. 286/98, in quanto il fatto è stato commesso da almeno tre persone in concorso

tra loro. In Cremona e altri luoghi, dal 1998 al 2004.” letta l'ordinanza di custodia cautelare pronunciata in data 1.4.2003 dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano anche nei confronti di D. N. e H. K., confermata dal Tribunale di Milano, in sede di riesame, il 18.4.2003; rilevato che il GUP presso il Tribunale di Milano sentenza 24.1.2005, pronunciata in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando quale A.G. competente il Tribunale di Brescia; rilevato che contestualmente il GUP ha revocato la misura cautelare “ *in atto nei confronti dei due imputati per sopravvenuta carenza di gravi indizi in ordine al reato di cui al capo 1), ed escludendo dal reato di cui al capo 2) l'aggravante di cui all'art. 1 L. 15 / 1980, sempre per sopravvenuta carenza di indizi al riguardo*”; rilevato in data 29.1.2005 il P.M. presso il Tribunale di Brescia ha chiesto, ex art. 27 CPP, la “rinnovazione” della misura cautelare emessa dalla A.G. milanese limitatamente alla residua fattispecie di cui all'art. 12, commi 1° e 3°, D.L.vo 286 / 1998, così come modificato dalla L. 189 / 2002, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 1 L. 15 / 1980, e con la precisazione che si tratta di “*fatti commessi in Cremona, Milano ed in altre località del territorio italiano dal luglio 2001 al ...*”; rilevato che contestualmente il P.M. ha chiesto nei confronti di D. N. e H. K. l'emissione di ordinanza di custodia in carcere con riferimento al fatto di cui al capo B 1) osserva quanto segue.

L'esame della richiesta del PM non può prescindere da una valutazione degli aspetti processuali e sostanziali affrontati dal GUP del Tribunale di Milano in sede di udienza preliminare e di giudizio abbreviato.

Questo giudice ritiene in particolare che la revoca parziale del provvedimento cautelare con riferimento al reato sub 1A) e all'aggravante di cui al capo 2A) sia frutto di una forzatura degli ingranaggi processuali da parte di un organo giudicante che, verificata la propria incompetenza a pronunciarsi sul merito, aveva con ciò esaurito il potere di decidere anche in ordine ai titoli custodiali in corso di esecuzione.

Peraltro con sentenza 29.3.2004 il medesimo GUP aveva dichiarato in sede di udienza preliminare la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Brescia rispetto alla posizione di T. M. indicato come complice di H. K. e di D. N. nella medesima consorteria criminale ora indicata nel capo 1A), senza disporre (correttamente) alcunché in ordine al titolo custodiale emesso dalla A.G. milanese, e in seguito “rinnovato” da questo GIP e confermato in sede di riesame.

A fronte dell'ampio scenario d'incompetenza prospettato all'epoca dal GUP con riferimento alla posizione di numerosi altri imputati di quel procedimento, lo scrivente giudice nella propria ordinanza 14.4.2004 aveva già avuto occasione di esprimere al proposito la propria opinione, che risulta ora cementata anche nella sentenza pronunciata nei confronti del D. e dell'H. (“*...Alla luce di tali circostanze appare corretta la declaratoria d'incompetenza del GUP di Milano, con la precisazione, tuttavia, che l'associazione operante a Cremona, attiva sin dal 1998, risulta ben delineata e circoscritta a personaggi radicati da tempo in quella città, nonché ad altri soggetti che ivi hanno materialmente operato in stretto contatti con i primi - ad esempio H. K. e D. N. - anch'essi destinatari dell'ordinanza 1.4.2003 del GIP di Milano. Per il resto bisogna tener conto, onde eliminare (per il futuro) possibili elementi fuorvianti, che il fenomeno terroristico all'esame si fonda sulla esistenza di rete internazionale di cellule, in contatto tra di loro, ma ciascuna avente propria autonomia e*

operatività in specifiche zone territoriali. In particolare la “cellula cre monese” appare allo stato entità distinta e diversa da quella orbitante presso la moschea di Via Quaranta di Milano e il centro islamico di Via Jenner, alla cui ombra si sono svolte le principali attività di criminalità islamica fin qui accertate nel Nord -Italia...”).

Dagli atti trasmessi risulta che la questione della competenza territoriale sia stata tempestivamente sollevata dalle difese D. e H. all’udienza preliminare, e altresì che la stessa non sia stata altrettanto tempestivamente decisa dal GUP come invece già avvenuto per T. M., e come stabilito espressamente dall’art. 491, commi 1° e 3°, CPP (“*Le questioni concernenti la competenza per territorio... sono decise immediatamente...*”).

Ciò ha costretto da un lato gli imputati a chiedere il giudizio abbreviato dinanzi ad un giudice diverso da quello naturale, con possibile dilatazione dei termini di custodia cautelare, destinati a decorrere ex novo dal provvedimento - in questo caso ritardato - di incompetenza (la giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che tale dichiarazione determina un regresso del processo alla fase d’indagine, con nuova decorrenza dei termini - v. Cass. Pen., Sez. V., 14.1.1997 n. 5057); per altro verso la ingiustificata ritenzione del fascicolo ha consentito ad un GUP incompetente di estendere al D. e all’H. le argomentazioni della sentenza di assoluzione pronunciata in pari data relativamente ai computati B. M., T. A. e D. M.

Nonostante (e in contrasto con) il proposito più volte manifestato dal GUP di non voler entrare nel merito della vicenda già riconosciuta di competenza dell’A.G. bresciana, le suddette argomentazioni, aventi nei confronti del D. e dell’H. al più il valore di *obiter dicta*, sono state poi poste a fondamento del provvedimento di revoca (parziale) delle misure coercitive in corso di esecuzione nei confronti dei predetti, in violazione dei “giudicati cautelari” nel frattempo consolidatisi (infatti il GUP ha provveduto non all’esito di una fase di cognizione piena, ma in fase incidentale cautelare, sulla base di una semplice nuova lettura dei medesimi elementi già valutati dal GIP e dal Tribunale del riesame di Milano), e con conseguente “espropriazione” dell’A.G. naturale, cui spettava ormai ogni potere in ordine alla mantenimento o meno dei titoli custodiali, oltre che la più ampia libertà di giudizio in merito al fondamento dell’accusa.

Varrà la pena rammentare che se l’art 291, comma 2°, consente al giudice incompetente in caso di urgenza di applicare misure cautelari, non vi è alcuna norma (se si esclude il caso della competenza funzionale stabilita dall’art. 390 cpp per l’ipotesi di convalida dell’arresto o del fermo, e l’ipotesi del giudice che ha sollevato il conflitto di cui all’art. 30 CPP) che consenta a chi si ritenga incompetente di revocare provvedimenti coercitivi in essere, spettando ogni valutazione in merito al giudice ad quem, quale “giudice che procede” ex art. 279 CPP. Sempre in tema di “espropriazione” si osserva che la revoca d’ufficio delle misure cautelari è avvenuta in violazione dell’art. 299, comma 3 bis C.P. che impone in ogni caso al giudice di acquisire previamente il parere della pubblica accusa, o, comunque, di porre quest’ultima nelle condizioni di poterlo esprimere, a pena di nullità ex art. 178, lett b) CPP (Cass. Pen., Sez. II, 11.2.2002, n. 8392).

Pare infine difficile comprendere quali siano gli elementi che abbiano indotto il medesimo GUP all’esito dell’udienza preliminare del 29.9.2004 a disporre il rinvio a giudizio dei co-imputati E. A. R., C. M., M. A., A. M., M. M., H. J., non solo in assenza di prove dimostrative della loro adesione ad una *societas* dedita al

compimento di azioni di terrorismo, ma addirittura in presenza di un indiziario giudicato anemico e inidoneo a puntellare l'ipotesi accusatoria; vi è da chiedersi inoltre perché in quella sede non si sia coerentemente provveduto a revocare con effetto immediato le misure cautelari applicate a tali soggetti, tuttora ristretti in carcere (ad eccezione del latitante M. M.).

Del tutto ultronei appaiono infine sia la sollecitazione rivolta alla Procura bresciana di attivarsi *“per gli adempimenti connessi alla rinnovazione della misura cautelare in atto come di seguito limitata”*, sia le indicazioni fornite al PM ad quem in merito al futuro sviluppo delle indagini (*“rimarranno perciò da appurare, nel futuro corso del procedimento bresciano, sia i legami penalmente rilevanti tra i due attuali imputati e gli altri imputati di quel procedimento”*), trattandosi di valutazioni che, di nuovo, non competevano a quel GUP.

Nello stesso modo non si spiega perché tale organo giudicante abbia inteso prendere posizione sulla valenza delle dichiarazioni del “collaborante” Z. C., dichiaratamente estranee al *thema decidendum* da esso affrontato (*“va evidenziato che le dichiarazioni che tale “collaboratore” avrebbe reso nell’ambito di altro procedimento milanese e di cui non vi è traccia... non riguarderebbero le due ‘cellule’ in questione”*), se non nell’ottica di attuare un indiscriminato ridimensionamento dell’intero fronte delle accuse (*“Le dichiarazioni del predetto relative ai presunti attentati da commettere sul territorio italiano appaiono fondate su deduzioni dallo stesso ricavate da discorsi in linguaggio criptico asseritamente tenuti in sua presenza...”*).

Nella medesima ottica va poi letto anche il svilimento dell’apporto conoscitivo offerto dal “collaborante” M. T. H., sia attraverso l’insinuazione che le dichiarazioni da lui rese possano essere state in qualche modo addomesticate *“dalla evidente prospettiva di un trattamento sanzionatorio alquanto mite, poi ottenuto ex art. 444 CPP”*, sia, nel merito, sminuendone l’effettiva valenza probatoria (*“...M. T. ha infatti riferito genericamente di “aver sentito dire” che Ansar Al Islam era “in contatto con Al Qaeda”, e che aveva in progetto anche di utilizzare ‘kamikaze’ per azioni di guerriglia all’interno dei confini iracheni, senza fornire alcun elemento di diretta cognizione al riguardo...”*).

Il GUP in tal modo “dimentica” che gli interrogatori del chiamante in correità sono stati assunti nell’ambito del sistema giuridico “garantito” come quello italiano, ed inoltre che le dichiarazioni di T. sono in realtà in gran parte meramente ricognitive degli elementi investigativi già precedentemente raccolti dal PM, e di cui peraltro non si fa alcuna menzione nella sentenza-ordinanza 24.1.2005.

Infatti, come si spiegherà meglio in seguito, le intercettazioni telefoniche eseguite nel marzo 2003 dimostrano come T. si fosse fattivamente adoperato per far pervenire una somma di denaro raccolta dai “cremonesi” T. e H. a D. N., destinata a finanziare i guerriglieri che, unitamente a quest’ultimo, all’epoca si addestravano ed operavano in Kurdistan sotto la sigla di ANSAR AL ISLAM. Essendo dunque provato che T. fosse intraneo a tale organizzazione, vi è da supporre che egli disponesse dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal GUP di Milano, di *“elementi di diretta cognizione al riguardo”*; il contenuto delle intercettazioni fornisce inoltre sul piano giuridico “riscontro individualizzante” al racconto del “pentito”, di cui si calcano lo schema sia sul piano logico che storico. Al proposito si rammenta che la Corte di Cassazione, proprio nel pronunciarsi nel merito di

un ricorso proposto nell'ambito del presente procedimento (v. Cass. Pen., Sez. VI, 13.10.2004, n. 12903, L.), ha diffidato gli interpreti dall'affrontare il tema ora all'esame in maniera " *semplicistica e superficiale*", e con " *giudizi trancianti*" che tendano a sottovalutare l'effettivo significato, o il valore sintomatico, degli elementi a disposizione. Il PM di Brescia nella propria richiesta ha lamentato di non aver potuto, come invece avvenuto a proposito del T. e con riferimento ai medesimi fatti, domandare la conferma dei titoli custodiali anche rispetto al più grave reato di cui all'art. 270 bis CP, e all'aggravante di cui all'art. 1 L. 15 / 1980, e ciò a causa dell'ostacolo frapposto dalla sentenza-ordinanza 24.1.2005 (" *la richiesta di rinnovazione, che questo PM avrebbe senz'altro richiesto, non è possibile con riferimento al reato di cui all'art. 270 bis CP, a vendo il GUP di Milano escluso la sussistenza di gravi indizi*"), e della circostanza che al momento ogni questione è sub iudice, a seguito dell'impugnazione nel frattempo presentata dalla Procura della Repubblica di Milano.

Con riferimento alla residua ipotesi di cui all'art. 12, commi 1 e 3, D.L.vo 286 / 98, cui specificamente si riferisce la richiesta di "rinnovazione", basterà ricordare che gli elementi di colpevolezza a carico del D. e dell'H. sono stati indicati per esteso nella citata ordinanza 1.4.20 03 del GIP di Milano, già vagliata criticamente dal Tribunale in sede di riesame.

Trattandosi di provvedimenti conosciuti nella loro integrità dagli imputati, che hanno altresì esercitato la facoltà di esaminare gli atti investigativi di riferimento, appare superfluo in questa sede riproporre per l'intero l'apparato motivazionale in tema di gravità indiziaria e di esigenze cautelari (v. sul punto Cass. Pen. Sez. Un., 21.6.2000. Primavera). Basterà osservare che le argomentazioni svolte nella fase incidentale e cautelare dalla A.G. milanese, da ritenersi qui richiamate per l'intero, appaiono pienamente condivisibili, in quanto in esse si dà conto dell'esistenza di un quadro indiziario (che verrà peraltro riproposto quasi integralmente nel prosieguo), formato prevalentemente da intercettazioni telefoniche ed ambientali e contestuali servizi di appostamento, da cui emerge che i due indagati, unitamente ad altre persone di etnia magrebina e curda, erano sistematicamente dediti ad attività di supporto in favore di soggetti che aspiravano a raggiungere i campi di addestramento per guerriglieri siti in medioriente, e ciò attraverso la raccolta di denaro, l'offerta di ospitalità, il procuramento di falsi documenti ecc... Peraltro il notevole ridimensionamento subito dalla fattispecie in questione, una volta decapitata dell'aggravante della finalità di terrorismo, non ha incidenza sul calcolo dei termini di fase di durata massima della custodia cautelare, considerato che comunque il sopravvenuto mutamento della qualificazione giuridica non è in grado di influenzare i passaggi processuali già compiuti (ossia computo basato sul connesso reato di cui all'art. 270 bis CP, proroga, ammissione del giudizio abbreviato); che la declaratoria d'incompetenza, come si è detto, determina un vero e proprio regresso del procedimento ex art. 303, comma 2°, CPP; che, infine, anche il nuovo termine di fase (di sei mesi) non è destinato a superare il periodo temporale complessivo di restrizione della libertà personale fissato dall'art. 303, comma 5°, CPP in quattro anni per i reati puniti con la reclusione fino a dodici anni.

La richiesta di "rinnovazione" del PM, pur contenuta negli angusti limiti di cui sopra, dovrà pertanto essere accolta.

Quanto agli aspetti di merito toccati dal GUP essi dovranno essere necessariamente affrontati anche in questa sede, il quanto il procedimento “bresciano”, cui si riferisce la nuova richiesta cautelare proposta dal PM, condivide nella sostanza con quello “milanese” il contesto storico di riferimento e la piattaforma probatoria (“*D. e H... risultano... indagati presso... l’A.G. bresciana... in parallelo procedimento avente ad oggetto i medesimi titoli di reato, assorbenti le attuali incriminazioni*” – v. sentenza ordinanza 24.1.2005).

In sintesi il GUP di Milano nella propria sentenza-ordinanza ha affermato che:

- la cellula cui appartenevano gli imputati, operante sotto la sigla di “Ansar Al Islam”, aveva certamente come scopo il finanziamento, e più in generale il sostegno, di strutture di addestramento paramilitare site in zone mediorientali, a mezzo della raccolta di denaro e l’arruolamento di volontari di matrice islamico-fondamentalista da inviare in loco;
- secondo il “collaboratore” M. T. “ANSAR AL ISLAM” era “*in contatto con Al Qaeda*” e che aveva in progetto di utilizzare “kamikaze” per azioni di guerriglia in Iraq;
- tuttavia non vi è prova in atti che le strutture paramilitari in questione “*pur gravitando in aree notoriamente contraddistinte da propensioni al terrorismo*” e pur ospitando al proprio interno individui “*verosimilmente*” dediti al compimento di azioni terroristiche, avessero come proprio scopo quello di compiere attività trascendenti azioni di guerriglia da innescare in contesti bellici;
- anche la documentazione sequestrata al mullah K., personaggio di vertice di “Ansar Al Islam”, ora rifugiato in Norvegia, confermerebbe che l’organizzazione era strutturata secondo un modello di milizia addestrata alla guerriglia“;
- lo stesso K. nei propri interrogatori ha ammesso l’esistenza di tale organizzazione e dei suoi scopi;
- le conversazioni telefoniche registrate tra D., H. ed altri soggetti si riferirebbero ad attività di finanziamento o ad azioni violente da compiersi in contrapposizione a quelle poste in essere dall’esercito degli Stati Uniti, anche forse a mezzo dell’uso di “kamikaze” (“*Voglio gente che colpisca la terra e che fa uscire il ferro. Cerca quelli che stavano in Giappone*”);
- sulla base della Convenzione Globale dell’ONU sul terrorismo, “*progettata*” nel 1999, esisterebbe un’esimente in favore di coloro che praticano attività violente e di guerriglia nell’ambito di contesti bellici, anche se non inquadrati in milizie istituzionali, purché non vengano violate le norme del diritto internazionale umanitario;
- in assenza di una definizione in via normativa della nozione di “terrorismo” possono essere ricomprese all’interno di essa unicamente quelle azioni dirette a seminare sgomento “*indiscriminato verso la popolazione civile in nome di un credo ideologico e/o religioso, ponendosi dunque come delitti contro l’umanità*”
- l’estensione della tutela penale anche agli atti di guerriglia, benché violenti, comporterebbe invece “*un’ingiustificata presa di posizione per una delle forze in campo*”.

Questa A.G. intende discostarsi in modo radicale da tale ragionamento, che, a proprio giudizio, appare frutto di erronea applicazione di norme, nonché di una valutazione bidimensionale delle carte processuali e, più in generale, del fenomeno terroristico nel suo complesso.

In primo luogo è lo stesso GUP a dar atto nella propria decisione che la Convenzione Globale ONU del 1999, che avrebbe introdotto l'esimente del "fatto di guerriglia", è stata meramente "progettata" e non "deliberata". Non si vede pertanto come possa parlarsi con riferimento ad essa di "diritto internazionale vigente", ove si tenga conto che la mancata approvazione della normativa dipende proprio dal dissenso manifestato dagli Stati membri sui suoi contenuti. Ma anche ipotizzando che l'atto in questione avesse completato l'iter formativo fino a divenire una vera e propria Convenzione, non per questo le sue statuizioni potrebbero dirsi recepite automaticamente nell'ordinamento giuridico italiano ai sensi dell'art. 10, comma 1°, della Costituzione quali "norme di diritto internazionale generalmente riconosciute", e ciò in assenza di un'espressa ratifica da parte del legislatore, unico soggetto legittimato a modificare l'assetto del diritto penale mediante l'introduzione di un'esimente di siffatta portata. In secondo luogo nella sentenza si dichiarano inutilizzabili i dati provenienti dalle c.d. "fonti aperte", ma poi non si spiega di quali apporti conoscitivi il giudice si sia avvalso per ancorare i propri giudizi, né come essi siano stati filtrati attraverso le regole del processo.

A tal proposito si rileva che anche l'affermazione di non voler prendere posizione "per una delle forze in campo" può assumere contorni non neutrali, ove la distinzione tra "giustificata guerriglia" e "terrorismo" venga compiuta in ragione della natura o meno "tirannica" dell'antagonista. Ritiene lo scrivente che non sia questo il terreno nel quale può e deve avventurarsi l'interprete, attesa la opinabilità e relatività di ogni opinione al riguardo. L'unica valutazione "politica" che spetta al giudice nell'attribuire un significato alla espressione "finalità di terrorismo" contemplata nell'art. 270 bis CP è pertanto quella indicata nell'articolo 12, comma 1°, delle disposizioni sulla legge in generale, che eleva a principale criterio ermeneutico la "intenzione del legislatore". Le leggi vanno dunque interpretate non secondo la propria opinione personale, bensì in conformità alle scelte politiche di fondo che hanno indotto il legislatore del passato ad emanarle ed il legislatore del presente a mantenerle in vigore. Le leggi in questo senso sono espressione del comune modo di sentire di una collettività radicata in un determinato contesto storico e geografico.

Alla luce del comune modo di sentire della comunità politica (o delle comunità politiche) che ha prodotto l'art. 270 bis CPP (o altre norme equivalenti) deve ritenersi che azioni violente condotte anche con il ricorso a "kamikaze" da portatori di ideologie estremistiche islamiche nei confronti di unità militari attualmente impiegate in Asia (tra cui un contingente italiano) non possono qualificarsi come atti di legittima e giustificata "guerriglia", ma vanno senz'altro definiti ad ogni effetto come atti di "terrorismo". Non può ignorarsi al proposito che l'organizzazione ANSAR AL ISLAM, cui gli imputati sono riconducibili (D. N., come si vedrà, è addirittura "confesso" - "se sentirai che è stata colpita... in Kurdistan Ansar Al Islam ... sappi che siamo noi..." - v. intercettazione tel. 18.3.2003 -) è stata inserita dal Governo degli Stati Uniti tra le organizzazioni terroristiche che intrattengono fecondi rapporti con la temibile "Al Qaeda".

In terzo luogo, come ha più volte ricordato la S.C. il reato di associazione transnazionale è un reato a pericolo presunto de iure; la proiezione del raggio del pericolo in questione non può essere sviluppato in base alla prova di ciò che concretamente gli indagati intendono fare (o meglio, in base all'assenza di prova rispetto a quello che

potrebbero fare), altrimenti il più delle volte dovrebbe attendersi l'esito infausto delle attività violente per qualificare con precisione la fattispecie giuridica.

Del resto, come l'osservazione della realtà quotidiana dimostra in modo luminoso, non appare neppure possibile fissare una linea di spartiacque tra "guerriglia" e "terrorismo", in quanto, a prescindere dalle questioni terminologiche, una volta costituita una organizzazione finalizzata al compimento di un programma di violenza, non può prevedersi con anticipo se questa si proporrà di agire in modo chirurgico e "umanitario" rispetto a specifici obiettivi militari, e non invece con modalità cruente e disumane nei confronti di comunità inermi e di una gamma eterogenea di obiettivi non preventivabili.

Proprio la presente indagine, come si vedrà nel prosieguo, fornisce la dimostrazione di come la "cellula cremonese", inizialmente attiva nel finanziamento, addestramento e reclutamento di guerriglieri, abbia deciso all'improvviso di diversificare la propria strategia in opposizione alla politica estera del Governo italiano giudicata eccessivamente vicina a quella degli Stati Uniti (*"Vogliamo colpire l'Italia perché quel cane di Berlusconi appoggia quel cane di Bush"*), proponendosi di organizzare due attentati in Cremona e Milano finalizzati al massacro del numero più elevato possibile di civili (v. dichiarazioni Z. C.: *"due attentati, uno che aveva come obiettivo il Duomo di Cremona e l'altro la metropolitana di Milano nelle fermate della Stazione centrale e del Duomo...erano state scelte quelle due stazioni perché particolarmente affollate e sicuri di cagionare la morte di almeno 250 persone...era stato scelto il Duomo di Cremona...che per i cristiani rappresenta un simbolo ed anche perché essendo ubicato in una posizione molto centrale soprattutto nelle ore serali è molto frequentato"* ...).

Del resto l'osservazione della quotidianità – che con gli scenari di sangue proposti a ciclo continuo appare in grado di offrire sedimentate massime di esperienza - insegna che contrapposizione ad eserciti istituzionali, dotati, secondo le parole del GUP di Milano, di *"altissima potenzialità offensiva"* e i combattenti islamici, proprio in ragione della disparità delle forze in gioco, non viene combattuta prevalentemente sul piano militare o della guerriglia, ma con azioni odiose e disumane dirette a provocare la più ampia eco mediatica.

Peraltro sul punto lo stesso ragionamento del GUP appare per certi versi confuso, in quanto esso ha escluso la natura terroristica di A. A. I. , per ammettendo che l'organizzazione graviti *"in aree notoriamente contraddistinte da propensioni al terrorismo"* , e nonostante essa contenga tra i propri membri individui che si prefiggono obiettivi terroristici (*"obiettivi terroristici, probabilmente e verosimilmente propri solo di alcuni suoi membri"*). Appare allora difficile, sul piano logico, concepire come all'interno di una medesima organizzazione, avente unitaria matrice ideologica estremistica violenta, gli adepti possano praticare la rappresaglia in forma collettiva, mentre il terrorismo venga esercitato dagli stessi soltanto in forma individuale.

In ogni caso, come si spiegherà meglio in seguito, l'esame del fenomeno terroristico islamico non è circoscrivibile nell'ottica angusta degli scenari bellici attualmente esistenti in Asia, ma va valutato in un'ottica assai più complessa, quale espressione di un movimento di ben più ampie dimensioni che rivendica una

“legittimazione“ antagonistica rispetto ai modelli culturali occidentali, ritenuti a propria volta strumenti di aggressione tali da giustificare in via permanente uno stato di “guerra”.

Peraltro la Corte di Cassazione (così come del resto aveva il Tribunale di Brescia, in sede di riesame) nel perimetrare l’area della rilevanza penale, ha unicamente inteso operare una distinzione, ai fini della punibilità per il reato di cui all’art. 270 bis CP, tra le condotte di adesione a programmi di violenza e quelle invece di mera assunzione di posizioni ideologiche (“ *il reato ascritto agli indagati, in quanto di pericolo presunto, appresta tutela nei confronti di uno specifico programma di violenza e contro coloro che a tale programma aderiscono, proponendosi il compito di realizzare atti di violenza... ;non rilevano, invece, le posizioni meramente ideologiche, non accompagnate da propositi concreti ed attuali di violenza, posto che tali posizioni ricevono tutela proprio dall’ordinamento democratico e pluralistico che si contrasta*” – Cass. Pen., Sez. VI, 13.10.04), senza mai far riferimento alla distinzione sviluppata dal GUP milanese.

Venendo ora allo specifico esame delle richieste cautelari avanzate ex novo dal PM nei confronti di D. N. e di H. K., gli indizi di colpevolezza verranno di seguito analizzati nell’ambito della ricostruzione dell’intero contesto processuale. In particolare, all’esito di un’ articolata attività investigativa, compiuta prevalentemente attraverso servizi di intelligence, perquisizioni ed intercettazioni telefoniche, in data 18.10.2003 veniva eseguito il fermo di R. M. in quanto ritenuto partecipe di un’ associazione con finalità di terrorismo operante in Cremona.

Contemporaneamente la P.G. provvedeva a dare esecuzione ad un mandato di cattura internazionale emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Rabat (Marocco) a seguito dei gravi attentati commessi il 16.5.2003 a Casablanca, rispetto ai quali R. veniva indicato tra gli organizzatori in qualità di componente del gruppo terroristico denominato “ *Assalafia Al Jihadia*” .

Nei giorni successivi il provvedimento di fermo veniva convalidato dal GIP di Cremona, il quale, in particolare, poneva l’accento sugli stretti rapporti intrattenuti dal R. con soggetti, tra i quali proprio D. N. (A. A.), oltre che a T. M. e B. F., intranei “ *ad una cellula terroristica operante a Cremona* “, nonché sul contenuto di materiale sequestrato allo stesso R. e a lui riferibile, inneggiante a Bin Laden e alle stragi perpetrate negli USA l’11.9.2001, infarcito di esortazioni violente nei confronti di cristiani ed ebrei (definiti “scimmie” e “maiali”) e contenente passaggi assai compromettenti, quale il riferimento a due stragi che, pur commesse da terzi, aveva comportato il suo coinvolgimento (“ *lui non vuole scaricare le responsabilità... si è trovato dentro dopo la richiesta di talune persone, si occuperà della situazione, dei soldi delle due stragi, delle donazioni e degli aiuti esterni*”). Il Tribunale del riesame ha riconosciuto la validità dell’impianto accusatorio, ritenendo “ *sicura*” l’esistenza “ *di un programma terroristico transnazionale convenuto tra T., E. B., D. N. – ed altri soggetti - ... segnalato icasticamente dai materiali rinvenuti presso la Moschea di Cremona e dal coinvolgimento di detti personaggi, tutti con accertata comune qualificazione ideologico -religiosa, in specifici fatti di attentato (così B. indicato quale coinvolto nei progetti di attentato al Duomo di Cremona ed alla Metropolitana di Milano...), ovvero in contatto con guerriglieri islamici (così per T. e D. alias A. A.... stando all’ordinanza del GIP di Milano dell’1.4.2003 e alle telefonate intercettate)*” .

Con ordinanze pronunciate in data 23 e 27 febbraio 2004 questo giudice ha disposto nei confronti di E. B. A., T. M., B. F., K. K., R. N. e L. A. la misura cautelare della custodia in carcere, rilevando come le affermazioni espresse, sia pure incidenter tantum, dal Tribunale in merito all'adesione di tali soggetti (cui deve aggiungersi D., non contemplato all'epoca nella richiesta cautelare) al sodalizio con finalità terroristiche operante in Cremona apparissero inevitabilmente destinate ad assumere grande - se non decisivo - rilievo nella valutazione della iniziativa del PM, in quanto nella specifica sede cautelare si era già stimata la sussistenza di un quadro indiziario "grave" con riferimento al reato contestato agli indagati, indicati esplicitamente quali componenti "*della cellula... terroristica... costituita in Cremona con pr opositi aberranti*", tra cui il compimento di "*fatti... di violenza ... in territorio nazionale, e cioè gli attentati al Duomo di Cremona e alla Metropolitana di Milano...*"). Con ordinanza 20 marzo 2004 il Tribunale di Brescia confermava i provvedimenti coercitivi emessi nei confronti dei ricorrenti B. F. e K. K.; annullava invece i titoli custodiali rispetto alle posizioni di R. N. e L. A. Il provvedimento di scarcerazione del L. veniva tuttavia successivamente a propria volta annullato da parte della Corte di Cassazione con rinvio per nuovo esame al Tribunale (sentenza 13.10.2004, cit.), il quale ultimo in data 21.1.2005 provvedeva al ripristino dell'originaria misura coercitiva. La Suprema Corte, nell'occasione, definiva senz'altro "*eversiva... la cellula operante presso la Moschea di Cremona*".

Come già si è ricordato in precedenza con sentenza 29.3.2004 il GUP presso il Tribunale di Milano dichiarava in sede di udienza preliminare la propria incompetenza per territorio a favore della A.G. bresciana rispetto alla posizione di T. M., indicato come membro della medesima associazione con finalità di terrorismo internazionale cui appartenevano anche H. K. e D. N.

Il titolo custodiale emesso dalla A.G. milanese nei confronti del T. con ordinanza 1.4.2003 (confermata in sede di riesame il 18.4.2003) veniva in seguito "rinnovato" da questo GIP e confermato in sede di riesame.

Estendendo ora il discorso anche specificamente alle posizioni di D. N. e H. K., i gravi indizi di colpevolezza attualmente sono costituiti:

- da quanto emerso in occasione delle perquisizioni compiute dalla DIGOS di Cremona nel febbraio 1998 nei confronti, tra gli altri, di E. B., T. e L., trovati in possesso di documenti d'identità di provenienza delittuosa, di indirizzi di personaggi appartenenti a formazioni terroristiche (L. in particolare aveva la disponibilità dell'indirizzo tedesco di tale K., ritenuto uno dei massimi esponenti del gruppo algerino GIA), nonché di pubblicazioni e riviste di movimenti eversivi arabi, opuscoli sull'attività di talun e organizzazioni islamiche operanti in clandestinità, manuali didattici in materia di esercitazioni paramilitari, agguati, sistemi per il disturbo delle comunicazioni e degli apparati di sicurezza governativi, armi, materiale bellico, esplosivi e relativi dispositivi elettronici, videocassette e lettere contenenti messaggi di incitamento alla violenza (tra cui un frammento di lettera sottoscritta da Osama Bin Laden, in tema di azioni da intraprendersi nei confronti di bersagli statunitensi); la Corte di Cassazione (v. sentenza 13.10.2004) ha ritenuto che il materiale rinvenuto nell'occasione della disponibilità del L. (nonché degli altri indagati), "*condannato per i reati di ricettazione e*

falso di documenti d'identità personale, elemento... - sia - sintomatico di un'attività di copertura fornita a soggetti in rapporto con il terrorismo islamico”;

- dal rinvenimento in particolare tra le carte di E. B., all'epoca Imam della moschea di Cremona, di un opuscolo riferibile all'organizzazione terroristica marocchina “Jamaa Islamiya Mujahida” [Gruppo Islamico Combattente] coinvolta negli attentati commessi il 16.5.2003 a Casablanca (con la collaborazione, come si è visto, di R. M.) -, contenente il programma operativo del sodalizio, costituito da un appello rivolto agli “altri gruppi armati” per abbattere a mezzo di modalità cruenta il regime di re Hassan II° (“*Il gruppo Islamico Combattente in Marocco dichiara di essere costituito per adempiere al dovere della Jihad per Dio, capovolgere il regime empio diretto da Hassan II° e instaurare un regime islamico che si basa sul libro <Dio e la Sunna del suo Profeta>”*). Nell'opuscolo la “Jihad” è elevato a “*dovere legale indispensabile per eliminare il regno dell'ingiustizia e stabilire lo stato islamico, sola soluzione per il Marocco e i marocchini musulmani... Se dunque la Jihad è dichiarata – si legge nello scritto - bisogna assolutamente prepararci. E questo non si fa gesticolando in parlamento , né con timide proteste esposte nelle pagine dei giornali...E' abbastanza! Chiunque non prende le armi per combattere il tiranno, o almeno si prepari attivamente, è ormai considerato un peccatore davanti a Dio e merita il castigo in questo e nell'altro mondo... Il Gruppo Islamico Combattente considera che il regime marocchino con a capo Hassan II°, ha rinnegato l'Islam. Per questo conviene combatterli con le armi e opporvisi con azioni , cuore e parole, finché non cadano e le loro malefatte cessino... Quando l'ora della Jihad suona, ogni altra considerazione è superflua e il musulmano è dispensato da qualsiasi autorizzazione ...Popolo del Marocco! Ricordati il tuo passato glorioso, ricordati che ha vinto le armate crociate, e combatti” ;*

- da quanto riferito da Z. C., personaggio di origine tunisina detenuto a Milano per traffico di stupefacente, circa l'intenzione maturata da parte di un gruppo di connazionali (tra cui B. F.), soliti ad incontrarsi presso la moschea di Cremona, di compiere sanguinosi attentati quale forma di ritorsione per le scelte di politica estera dell'Italia (“*Vogliamo colpire l'Italia perché quel cane di Berlusconi appoggia quel cane di Bush*”). In particolare Z. C. ha riferito di aver appreso le informazioni poi riversate agli inquirenti sia in occasioni di incontri ai quali egli aveva partecipato, sia attraverso le confidenze ricevute dal B., il quale gli aveva spiegato che erano in programma “*due attentati , uno che aveva come obiettivo il Duomo di Cremona e l'altro la metropolitana di Milano nelle fermate della Stazione centrale e del Duomo...erano state scelte quelle due stazioni perché particolarmente affollate e sicuri di cagionare la morte di almeno 250* ; Z. ha precisato di aver assistito ai discorsi sugli attentati da effettuare in Cremona e in Milano mentre si trovava all'interno della moschea di Cremona in compagnia di B. e di tali B. A. M. R. e S. T. : “*Il discorso avveniva in tunisino, ma abbiamo l'abitudine, quando si riferiscono cifre o sigle, di riferire l'espressione in francese. Proprio per tale motivo io ho percepito distintamente l'espressione “C quatre” in francese, anche se non sapevo in quel momento che si trattava di una sigla che fa riferimento ad un esplosivo. Ribadisco che ho sentito il T. dire una frase che alludeva ad una sorta di ripartizione dei compiti, nel senso che c'era una cosa che avrebbe dovuto fare lui e un'altra cosa di cui invece si sarebbe incaricato il F. Il R. è rimasto silenzioso e non vi è stato un riferimento a qualcosa che avrebbe dovuto fare lui personalmente,*

ricordo che nel contesto del medesimo discorso vi fu poi la domanda di S. T. al F. con riferimento al fatto che avesse, o meno, portato i soldi tale R.". Z. ha aggiunto che le espressioni *io faccio il portinaio al duomo di Cremona e T. fa l'uomo delle pulizie alla metropolitana di Milano*", utilizzate dai connazionali nell'occasione, avevano significato simbolico, e concernevano la distinzione dei ruoli rispetto ai progetti criminali.

Persone...era stato scelto il Duomo di Cremona...che per i cristiani rappresenta un simbolo ed anche perché essendo ubicato in una posizione molto centrale soprattutto nelle ore serali è molto frequentato". Secondo Z. C. il B., che era in possesso di armi e di videocassette dai contenuti violenti (combattimenti in Cecenia e Algeria) destinate alla propaganda ideologica del radicalismo islamico, aveva cercato di coinvolgerlo nelle proprie attività, prospettandogli anche la pianificazione di azioni terroristiche contro il Governo tunisino;

- da quanto ribadito e meglio precisato da Z. C. in occasione dell'incidente probatorio svoltosi dinanzi a questo giudice il 21.10.2004, nel corso del quale egli ha dichiarato:

- di aver fatto parte in passato, nel periodo in cui abitava a Milano, ad un gruppo "Jihadista", dedito a commettere rapine a danni di spacciatori di stupefacente, con lo scopo di reperire denaro destinato a finanziare le cd. "Falangi di Maometto", ossia i gruppi di "fratelli" impegnati in combattimenti in Cecenia e in azioni di addestramento in Afghanistan;

- di aver progettato nell'estate del 2000 unitamente ad altri complici di impossessarsi di una vettura della polizia da utilizzare quale auto-bomba nei confronti di obiettivi siti in Piazza Duomo a Milano; il piano prevedeva il sequestro degli agenti e l'utilizzo dei loro indumenti al fine di facilitare l'avvicinamento al luogo dell'attentato, ove lui e i compagni si sarebbero immolati come "kamikaze" ("*... quando corre la macchina con la sirena, può entrare ovunque. Allora tre bombe umane, diciamo*");

- di aver gravitato nel luglio del 2002 in Cremona ove abitava l'amico B. F., e di aver all'epoca assistito ad una conversazione tra questi, S. T., e "R." (ossia K. R. B. O.) relativa agli attentati diretti contro il Duomo di quella città e contro una stazione della metropolitana milanese ("*Hanno iniziato dicendo che la macchina della guerra è iniziata...il Presidente del Consiglio.... Berlusconi... sta portando pure il suo Paese a fare la guerra contro di noi... con la sua arroganza e il suo appoggio... al cane Bush... è ora di reagire....*");

- che in particolare S. nel corso della conversazione aveva chiesto a B. informazioni sul luogo di destinazione ("*Dove lo mettiamo?*") di una partita di esplosivo "C4" di cui già avevano la disponibilità, ed aveva rassicurato il suo interlocutore che egli si sarebbe occupato dell'attentato alla metropolitana di Milano, mentre a quest'ultimo sarebbe spettato il compito dell'azione terroristica da compiersi in Cremona ("*S. ha detto: 'Pulisco nella metropolitana...'*, intendeva che me ne occupo io delle bombe nella metropolitana, allora ha risposto F.: '*Faccio il portiere io nel Duomo di Cremona, nel senso di: 'Me ne occupo io degli attentati di Cremona'... S. ha detto: 'Di sicuro nella metropolitana ci saranno 250 cani.... le vittime... uomini, esseri umani... La metropolitana... quella del Duomo di Milano... era molto piena... di turisti...;... Una Renault 19...rubata... serviva a commettere l'attentato davanti al Duomo di Cremona... si aspettava a commettere questo attentato quando c'era gente... il 27 del ramadan... il Duomo di Cremona... era il posto più facile... si può entrare in quel*");

posto lì con molta facilità... era un simbolo... della cristianità... C'è una piccola via... ma è a senso unico... la macchina... sarebbe stata abbandonata in questa via... a fianco del Duomo... sarebbe stata fatta esplodere... non con una persona, a distanza, telecomandata, diciamo ;

- che B. a Cremona aveva un suo “gruppo”, a cui apparteneva anche T., definito “l'ideologo”;

- di aver partecipato in Cremona unitamente al T. a raccolte di denaro in favore di persone impegnate in Cecenia, Afghanistan ed Iraq;

- di sapere per certo che E. B. A. non è deceduto nei combattimenti in Afghanistan, in quanto egli stesso lo ha visto in Cremona nel 2002 (“ F. mi diceva che era morto. Poi invece mi ha detto che era una falsa notizia”);

- da quanto emerso dalle perquisizioni compiute nel novembre del 2002 nei confronti del T., trovato in possesso di numerose videocassette contenenti slogan aberranti (“L'islam è terrorismo e il terrorismo è un obbligo islamico per uccidere chi non è musulmano”) discorsi di Bin Laden, di Mohammad Omar ed altri capi religiosi (tra cui A. Q. Al F., cittadino giordano arrestato a Londra con l'accusa di essere tra gli esponenti di vertice di “Al Qaeda”; A. Y., capo storico del gruppo terroristico palestinese “Hamam”) inneggianti alla violenza e all'annientamento di ebrei, cristiani, americani, capi di Stato di paesi arabi “traditori”, alla distruzione di regimi democratici e alla conquista della città di Roma, immagini di addestramenti e video-cassette; ad esempio video-cassetta, contenente una conferenza tenuta dallo Sceicco A. F. dal titolo: “La Democrazia, quel Feticcio (idolo)”. L'interlocutore dice che l'islam è una religione di clemenza e bisogna aver pietà dei miscredenti e tale pietà bisogna metterla in pratica ammazzandoli, combattendoli, uccidendoli, tagliando le loro teste, lapidandoli e massacrandoli solo così si può avere pietà di loro. Il Jihad con le armi e il fuoco ha come obiettivo quello di togliere il marcio da questa terra perciò è questa la pietà: salvare il mondo da loro. Per quel che riguarda la Democrazia, secondo l'oratore, nel passato in Europa e specialmente in Italia, la gente era comandata e governata con l'ingiustizia, il male e lo sfruttamento in nome della religione, della Chiesa e di Gesù. I frati rubavano tutto quello che la gente aveva di cose materiali e dignità in nome di Cristo. Perciò è sorta una guerra amara tra i Saggi di questo paese e la religione falsa della Chiesa cioè il Cristianesimo. La chiesa uccideva chiunque cercasse di affrontarla anche con una sola parola. Quel potere cristiano, ingiusto, della chiesa e dei crociati, è stato combattuto dalla gente di cultura. Questi per poter affrontare la religione cristiana, hanno creato un'altra religione basata sulla terra e sul popolo: la Democrazia. La Democrazia è una religione a tutti gli effetti e i musulmani non possono accettare una religione che non sia l'islam e che non sia di Allah. Perciò i democratici sono dei miscredenti e bisogna combatterli attentati, interviste a mujahiddin e a familiari di “martiri” musulmani; in una video-cassetta è ripreso lo stesso T. M. nell'atto di ammazzare due montoni, ed intento ad affermare che quella sarà “la fine dei nemici di Dio, con la differenza che la loro carne sarà buttata ai cani... tutti i prepotenti e i nemici saranno sgozzati”;

- da quanto rinvenuto nel novembre del 2002 nell'abitazione di L. A., trovato in possesso di una rivista del gruppo terroristico algerino G.I.A, e di libri (uno riportante in copertina l'immagine un carro armato) di contenuto bellico o di argomento ostile ai governi arabi;

- da quanto emerso all'esito delle perquisizioni compiute, sempre nel novembre 2002, nei confronti di B. F., anch'esso trovato in possesso di materiale propagandistico analogo, e a volte identico, a quello detenuto da T., costituito da film amatoriali aventi ad oggetto l'attività dei mujahiddin palestinesi, ceceni, sudanesi, afgani, ancora discorsi di Osama Bin Laden di incitamento alla distruzione di ebrei ed occidentali, discorsi di bambini gioiosi per la morte dei padri uccisi in combattimento, esercitazioni di talebani, commemorazioni degli "innamorati del martirio", ecc.; con il Jihad e con la spada. Gli obiettivi della democrazia contrastano quelli dell'islam. Un musulmano non può mai essere un democratico. Per l'islam il Jihad è un obbligo e la massima aspirazione del fedele, invece per la democrazia è terrorismo (*per mezz'ora si scaglia contro il sistema democratico, i democratici e contro il mondo occidentale insultandolo*). Un musulmano non può avere dei rapporti con un cristiano e con un democratico che crede nella libertà individuale. Loro accettano i musulmani tra di loro, accettano lo Chador e le barbe dei musulmani ma in cambio chiedono che i musulmani accettino loro, la loro religione e la loro libertà individuale. Ciò è impossibile, l'islam non può accettare un miscredente che adora un Dio che non è Allah, come non può accettare una prostituta che pratica il suo mestiere in nome della libertà individuale e una legge che la difende ... (*insulti e critiche*). Si scaglia anche contro F. A. M. (insultandola) perché vuole la libertà delle donne in Marocco e chiama alla democrazia. Poi critica il sistema di elezione italiano. Passa quindi ad elogiare i Mujahiddin in Cecenia per ritornare a incitare al Jihad e alla forza contro i miscredenti (*i cristiani e gli ebrei*) per eliminarli e creare il mondo islamico assoluto. Un musulmano non può rispettare i democratici in Europa altrimenti diventa uno di loro, e di conseguenza diventa un miscredente, bensì deve combattere nel Jihad, e ribellarsi con la forza e le armi. Poi passa la parola al responsabile del congresso che lo elogia e conferma il discorso sulla democrazia dicendo che in Europa la democrazia è un'altra faccia del dittatorialismo.

V. cassetta, intervista ad A. Q. A. F. dal titolo: La risposta utile sulle domande di chi appoggia l'unione "La distruzione di Roma è da farsi con le spade: chi distruggerà Roma sta già preparando le spade. Roma non sarà conquistata con la parola bensì con la forza e le armi. Roma è la croce, e l'occidente è la croce, e i romani sono i padroni della croce. Apriremo Roma (è stata utilizzata la parola apriremo Roma, parola storica che significa impadronirsi con la forza e il sangue distruggendo e sottomettendo il popolo) se Dio vuole e vinceranno i musulmani e riconquisteremo Costantinopoli per la seconda volta. Questo è l'obiettivo dei musulmani occidentali. L'obiettivo dell'islam è conquistare tutta la terra e Roma sarà conquistata con la forza.

- da quanto emerso a seguito delle perquisizioni compiute nel novembre 2002 nei confronti di K. K., responsabile amministrativo della Moschea di Cremona, che hanno portato al sequestro di riviste in grado di marcare - secondo il consulente del PM - "*la contiguità tra il detentore e l'area*" del radicalismo eversivo islamico (in esse, tra gli altri, viene affrontato il tema della "*legittimità di uccidere i turisti stranieri e i civili nel contesto della lotta islamica armata*"), nonché di video-cassette contenenti filmati sugli attentati alle Twin Towers, sui mujahiddin ceceni, appelli per il sostegno economico, fisico e morale alla lotta armata delle

organizzazioni terroristiche, l'apologia dei kamikaze e l'incitamento alla loro imitazione, la storia dei martiri caduti in Afghanistan, slogan violenti (“*ammazzare è un obbligo e terrorizzare è legge*”⁵), ecc.;

- da quanto emerso dall'esame del computer sequestrato sempre il 26.11.2002 a K., nella cui memoria, pur in gran parte cancellata, sono rimaste tracce di un'intesa attività consultazione di siti internet aventi ad oggetto la Jihad ed argomenti affini, nonché di un'attività di scambio di opinioni con interlocutori interessati ai medesimi argomenti sia attraverso linee “chat” che la spedizione di e-mail (in particolare l'indagato ha ripetutamente consultato il sito appartenente al gruppo Jihadico combattente “*GNDALLAH*” - I soldati di Allah -, avente come stemma lo stesso kalashnikov utilizzato da R. quale logo dei propri scritti.

Si tratta di un sito dedicato ai mujahiddin impegnati in azioni di guerriglia in Cecenia e Iraq, contenente un link di collegamento con il sito di BIN LADEN);

- dalla documentazione (agende, manoscritti, files) rinvenuta in occasione della perquisizione eseguita nell'abitazione di R. M. in Firenze il 26.11.2002, già ritenuta dal GIP di Cremona e dal Tribunale di Brescia dimostrativa del “*di lui inquadramento nell'integralismo islamico e la prossimità a gruppi terroristici*” (si è parlato in precedenza del riferimento in alcuni manoscritti del R. a due cassette, concernente una conferenza tenuta dallo sceicco A. T. A. Q. intitolata a “*Ammazzare è un obbligo e terrorizzare è legge*”. In questa conferenza lo sceicco manifesta un odio irrefrenabile contro i cristiani e contro tutti i kuffar, affermando che essere terrorista nei loro confronti è un obbligo islamico ed è un ordine divino che bisogna eseguire. Oltre a scagliarsi contro i cristiani accusandoli di voler distruggere l'islam e di volerlo annientare, egli si scaglia contro i governanti islamici che collaborano con i cristiani... bisogna uccidere tutti i Kuffar senza nessuna pietà perché il Jihad è un obbligo ed è una legge... parole molto forti contro i cristiani e un incitamento molto chiaro e pesante al Jihad contro i nemici di Allah. La Sharia di Allah deve regnare in tutto il mondo. Il cristianesimo è la religione dei Kuffar ed è una religione da distruggere... Poi passa a deridere il cristianesimo, la Trinità incitando a combattere tutti i cristiani e al Jihad con tutte le forze, perché il Jihad è la dignità e chi non va al Jihad non è una persona degna di Dio, non bisogna pensare alla vita terrena ma a ciò che ci aspetta nel paradiso, e in paradiso ci si arriva solo con il Jihad (a questo punto del video incita per molto tempo al Jihad). Il Jihad e Allah vi chiamano, bisogna rispondere al richiamo. Preparate le armi ed i mezzi e terrorizzatevi. Bisogna far regnare la legge della forza e della morte e del terrore.

Stragi in cui egli si è trovato coinvolto “*dopo la richiesta di varie persone*”); nei suoi scritti, significativamente contrassegnati dal logo di un kalashnikov, R. esprime il proposito di “*poter... combattere – con mezzi violenti - fino alla morte...*”, ed inneggia “*all'obbligatorietà dell'uso della spada – per – tagliare il collo – a cristiani ed ebrei - fino a quando non verrà adorato un unico Allah*” ;

- dall'esito della perquisizione eseguita il 7.3.2003 presso un'agenzia di viaggi di Milano, “*punto di riferimento di numerosi estremisti islamici che intendevano raggiungere l'Afghanistan attraverso l'Iran, perquisizione che ha consentito di accertare che L. aveva chiesto ed ottenuto un visto per l'Iran in data 9.11.2001,*

presumibilmente per recarsi in Afghanistan, così come altri 17 soggetti arrestati o comunque coinvolti in fatti di terrorismo” – v. Cass. Pen. Sez. VI, 13.10.2004);

- dall'esito di analogha perquisizione compiuta presso un'agenzia viaggi di Cremona, che ha consentito di stabilire che anche D. N., così come il L., si era recato – precisamente nell'agosto del 2002 – in un Paese mediorientale (la Siria), in previsione di un prevedibile transito verso l'Iran e l'Iraq;

- dal volantino sequestrato presso la moschea di Cremona il 24.2.2004 (dunque nel periodo in cui responsabile amministrativo era K., e guida religiosa R.), rinvenuto appeso ad una colonna dell'atrio di accesso, recante la scritta “*Non dimenticate i vostri fra telli mujahiddin con la preghiera. Dio vi ringrazi*”; R. è, v. il contenuto di taluni manoscritti, così come riassunto dalla P.G. “Nella sua analisi R. critica il mondo occidentale, mostrando odio verso l'america, la democrazia, gli ebrei e i cristiani d'Europa.

Egli incita al Jihad dicendo che è un obbligo islamico, e si scaglia contro i governi islamici e i responsabili religiosi che non governano, a suo dire, secondo il Corano e la Shari'a di Dio e che non ordinano il Jihad contro i “kuffar”, invitando alla ribellione contro di essi. Scrive R. “ Bisogna preparare le armi, terrorizzare i nemici e combatterli”. Egli afferma che non può esistere mai una benevolenza e un'alleanza tra i musulmani e i “kuffar”, ma al contrario deve esserci inimicizia e odio.

In un altro scritto R. parla dell'11 settembre scagliandosi contro l'America accusata di cercare in tutti i modi di distruggere il mondo islamico ed eliminare i musulmani. Secondo l'estensore i tragici fatti avvenuti l'11 settembre potrebbero essere una questione interna americana eseguita dagli stessi americani e dagli ebrei ma anche nell'ipotesi in cui si potessero riconoscere responsabilità ai musulmani, sarebbe stata un'azione legittima posta in essere nei confronti di una nazione che è accusata di procurare danno al mondo islamico. Pertanto i musulmani dovrebbero essere fieri di essere riusciti in questa operazione perché è il Corano stesso che ordina il combattimento e la distruzione dei nemici dell'Islam. E se nell'attacco sono morte persone innocenti fra le quali donne e bambini, R. sostiene che anche questi sono Kuffar e pertanto il musulmano è legittimato ad ammazzarli.

In un altro scritto ancora, tratta del tema del jihad, sancendo che esso costituisce un obbligo islamico contro i “kuffar” in genere e in particolare contro gli americani e i loro alleati che dopo l'11 settembre hanno cominciato a combattere i Talebani. Elogia questi ultimi e i mujahiddin e si scaglia contro quei musulmani, agenti americani, che lavorano per la distruzione dell'Islam. Mos tra soddisfazione per la tragedia dell'11 settembre, dicendo che la storia scriverà su questo grande evento; elogia Bin Laden definendolo un eroe e critica i musulmani che hanno avuto pietà nei confronti degli americani”. risultato inoltre iscritto al sito (omissis).com, riferibile ad un gruppo terroristico di recente indagato anche dalla A.G. milanese; da quanto rinvenuto nell'abitazione di R. N. in occasione della perquisizione compiuta il giorno del fermo, che ha portato al sequestro di una videocassetta, identica a quella già sequestrata a T., contenente discorsi del già citato A. Q. A. F. (cittadino giordano arrestato a Londra con l'accusa di essere tra gli esponenti di vertice di “Al Qaeda”, e leader del gruppo eversivo giordano “Harakat Al Islah Walthaddi”, responsabile di attentati perpetrati in quel paese contro obiettivi americani e israeliani), inneggianti al martirio, alla Jihad, a gruppi terroristici libici ecc.;

- nell'autovettura del R. sono inoltre stati rinvenuti: una sua predica scritta a mano, contenente inviti alla ribellione e al combattimento contro “*i figli delle scimmie e dei maiali*”, e invocazioni alla vittoria contro i “*Tartari*” insediati nei paesi mussulmani, fino a provocare “*la grande invasione di Badr*”, ossia la “*rivoluzione islamica mondiale*”; un manifesto di contenuto anti-occidentale, in cui viene indicato “il Califfato” quale regime più idoneo a sostituire le democrazie; un scritto in cui si esortano i mussulmani a muoversi non solo con la parola ma anche con la spada, e viene elevata a “*diritto*” la concezione militare islamica finalizzata a terrorizzare i nemici di Allah, e ritenuto “*metodo legale*” l’annientamento con la forza dei regimi politici antagonisti;
- dal documento elettronico rinvenuto il 24.2.2004 nel computer di L. A., contenete il riferimento alla organizzazione terroristica ANSAR AL SUNNAH, agli obiettivi che questa si propone (la Jihad contro i cristiani e gli occidentali, e l’aiuto militare ai fratelli mussulmani iracheni), nonché a recenti attentati (l’ultimo in data 5 gennaio 2004) commessi dal gruppo; in particolare tale documento è risultato contenere:
 - un filmato relativo all’attentato commesso il 29.11.2003 in danno di funzionari del servizio segreto spagnolo, in cui vengono mostrati i documenti delle persone uccise, e viene ringraziato Allah perché i mujahiddin sono tornati a casa salvi;
 - un filmato relativo all’attentato commesso il 5.1.2004 contro due Chevrolet del servizio segreto britannico/canadese compiuto nella città di Al Bussilia, che ha provocato la morte di otto persone, di cui vengono mostrate le carte di credito;
 - una scheda dal titolo “Fossa comune di soldati americani”, nella quale si assume che l’esercito degli Stati Uniti ha occultato cadaveri di militari caduti in guerra per non divulgare la notizia della loro morte. Il documento di chiude con le immagini di un combattente mussulmano che abbatte una croce apposta sulle fosse;
 - il riferimento ad altri agguati compiuti in danno di soldati americani da parte di kamikaze, intervistati prima dell’azione terroristica ;
 - una scheda relativa all’attentato commesso il 14.10.2003 in danno dell’ambasciata turca a Baghdad, con relativa intervista all’autore ;
 - una scheda relativa all’attentato commesso il 20.11.2003 in Karkur, località a nord di Baghdad, in danno di una organizzazione filo-americana del Kurdistan, di nuovo con allegata intervista all’autore ;
- di seguito viene illustrata una scheda di colore giallo-verde, sulla quale è riportato, in alto il numero “1”, sotto il quale viene mostrata la data 22.7.2003. Poi viene scritto: “Il fratello Z. – chiediamo ad Allah che lo raccolga come martire – ha eseguito un’azione di martirio nella regione di A. G. (significa “le foreste”) nel M. (? - non leggibile chiaramente) e ciò attraverso l’esplosione di una macchina piena di esplosivo contro un gruppo di forze americane che si trovavano lì, che ha provocato l’uccisione di oltre venti soldati americani e la distruzione di tanti carri armati e altri mezzi”. In sottofondo vi è un canto di elogio al martire e al martirio in generale. In seguito, viene mostrato il predetto Z. A. K., seduto tra due fucili mitragliatori (presumibilmente kalashnikov) al quale viene posta una domanda da una voce fuori campo, ma non comprensibile per la qualità dell’audio. Lo Z. A. K., risponde: “ Z. dalla città di Argil. Appartengo ai mujahiddin dell’esercito ANSAR AL SUNNA, gruppo

del martire Y. A. B. Sono io che svolgo questo attentato di martirio. Per primo, tutti i musulmani devono sapere che non hanno più nessuna giustificazione per non affrontare i kuffar.

Mentre, noi vediamo che i musulmani e l'Islam vengono umiliati e disonorati tra le mani di questi crociati di cui alla guida vi è l'America. L'America che ormai ha le mani sporche del sangue di migliaia di musulmani. Oggi, il Jihad è diventato un obbligo per tutti i musulmani per far ritornare la legislazione di Allah. Io quando ho accettato questa missione è per ricevere la benedizione di Allah.

Che tutti i musulmani sappiano che i Kuffar sono più malvagi di quello che pensano. Io chiedo ad Allah di benedire la mia missione e che questa azione sia un esempio per i musulmani e che Allah con la mia vittoria apra i loro occhi e faccia ritornare la sua legislazione". (si precisa che l'uomo si esprime con accento arabo - iracheno). Segue la foto del secondo martire, sotto la quale viene scritto il suo nome: A. A. A. D. Si vede un'altra scheda di colore giallo-verde, sulla quale, in alto, è scritto il numero "2" e sotto è scritta la data dell'attentato: 14.10.2003 ed è scritto: "Il fratello A. A. A. D. - chiediamo ad Allah che lo raccolga come martire - ha fatto esplodere i luoghi del kuffar nell'ambasciata turca di Baghdad e ciò dopo una settimana dalla decisione del governo turco di mandare delle truppe in Iraq". In sottofondo si sente una canzone nella quale un Martire si rivolge ai musulmani e ai suoi parenti dicendo di non piangere perché lui è in Paradiso. Inseguito A. A. tiene un tale discorso:" diciamo a tutti i musulmani in ogni luogo che la vittoria è vicina e chiediamo a coloro che non riescono a aiutarci con il loro corpo (cioè il Jihad fisico e il partecipare ai combattimenti) devono eseguire il Jihad economico (cioè aiutare economicamente). Chiediamo ai nemici di Allah cosa aspettano dal loro Kuffar e dalla loro tirannia, Dio, di nascosto, vi sta aspettando. Tutti noi crediamo in Allah e nella sua vittoria. Io eseguo questa azione per ricevere la benedizione di Allah e per colpire i suoi nemici e gli chiedo di realizzare le nostre speranze. Infine A. A. tiene una preghiera islamica. In seguito viene illustrata la foto di A. A. e sotto un filmato di 15 secondi circa riguardante l'attentato. Il terzo martire corrisponde al nome: A. S. Questo combattente ha eseguito l'attentato del 20/11/2003 contro l'unione nazionale del Kurdistan, filo americana secondo lui, nella città di Karkur nel nord di Baghdad. Questo attentato ha provocato decine di morti e la distruzione di molte macchine visto che il posto era affollato perché in quella giornata si stava aspettando l'ambasciatore probabilmente del Vaticano (le parole non sono chiare visto la qualità non molto chiara del filmato). Dopo la scheda sulla quale è scritta la dinamica dell'attentato, il martire tiene un discorso nel quale afferma che i mujahiddin colpiranno tutti i Kuffar e tutti i governanti islamici traditori, alleati dei kuffar.

Un filmato avente ad oggetto un attentato commesso il 9.12.2003 in danno di un campo militare americano, con spiegazione della dinamica dell'azione terroristica e con intervista dell'autore ;

- un filmato concernente l'auto-bomba fatta esplodere il 24.12.2003 contro un edificio del Ministero dell'Interno nell'Iraq del Nord ;

- dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali nel frattempo eseguite nei confronti degli indagati, attestanti gli stretti rapporti e la comunanza di interessi tra gli stessi, ed il loro collegamento con gruppo eversivi operanti all'estero; v. ad esempio:

- ambientale del 23 novembre 2002 registrata sulla vettura del B. tra il medesimo e S. T. Il primo parla dell'arresto di tali Y. e N. e di altre due persone e spiega che *"il quinto del loro gruppo è qui con S."* (ossia il fratello dell'indagato, poi espulso)". B. dopo aver precisato che tale persona è sua amica, e che rischia la galera in caso di ritorno in Tunisia, si intrattiene sull'episodio dell'arresto, ricordando che i quattro *"avevano i visti per l'Iran"* ed erano diretti in Afghanistan (*"...se sono entrati in Iran lì dopo passano direttamente in Afghanistan"*). Infine B. esprime preoccupazione in quanto dopo l'arresto la polizia tunisina era andata a casa sua per chiedere informazioni, e inoltre in quanto l'ospite cremonese aveva *"dichiarato apertamente che stava andando a fare Jihad"*, e tale circostanza poteva diventare pericolosa per lui;

- tel. del 28.2.2003, ore 19.04, tra T. e R., e 8.3.2003, ore 14.05 tra T. ed un ignoto cittadino mediorientale, in cui si parla della consegna di una somma .

Il quarto martire corrisponde al nome: A. A. M. (che significa uno che si è spostato dalla sua terra per agire in nome di Allah). La scheda che illustra la dinamica dell'attentato non è molto chiara, tuttavia si capisce che è stato un attentato compiuto il 09.12.2003 contro i soldati americani in un campo che ospitava in quel momento 400 soldati e 150 ufficiali. Dopo aver mostrato la scheda il martire tiene un discorso nel quale afferma che la vittoria è molto vicina e che l'Aksa (simbolo della Palestina) verrà liberata e Roma verrà aperta (aprire significa invadere e conquistare). Infine viene mostrata la foto del martire sotto la quale viene illustrato un filmato sul luogo dell'attentato.

Il quinto martire corrisponde al nome: A. H. Egli ha eseguito un attentato il 24.12.2003 facendo esplodere un auto contro il Ministero dell'Interno nel nord dell'Iraq, che ha provocato tra 25 e 30 morti e il ferimento di 606 persone; inoltre ha causato l'incendio di decine di auto appartenenti allo stesso Ministero. In seguito il martire tiene un discorso nel quale si scaglia contro i musulmani e i loro capi che non agiscono secondo il Corano e la Sharia, facendosi influenzare dal materialismo terreno.

Lo stesso si rivolge anche ai musulmani spiegandogli che la vita terrena è molto corta e incitandoli al Jihad e al combattimento in nome di Allah. Infine viene mostrata una foto dello stesso martire sotto la quale viene illustrato un filmato sul luogo dell'attentato e un sottofondo di canzoni jihadiche incitanti al combattimento. La fine del filmato contiene una scheda di colore giallo-verde nella quale viene scritto che la religione di Allah ha un valore molto più alto di tutti i soldi del mondo e i crociati si sono alleati per combattere l'Islam e la sua gente per distruggerli. La rinuncia è iniziata e il cambiamento è vicino, la religione di Allah vi chiama, c'è qualcuno che risponde? Questa scheda ha in sottofondo una preghiera con incitamenti al Jihad, di denaro ad un gruppo eversivo operante in Germania¹² (v., sul punto, quanto osservato dal Tribunale di Brescia nell'ordinanza 10.11.2003: *"I contatti telefonici con T. del febbraio 03, da ricondursi - in dissonanza dalla versione fornita dall'indagato - ossia R. - e stando alle intercettazioni in atti del febbraio-marzo 03 - al passaggio di mezzi economici dall'Italia alla Germania e da qui ad altro gruppo -terroristico-: in merito va evidenziato che la versione resa dal R. (ricordavo a T. che doveva chiamare l'Imam tedesco perché ci inviasse soldi in Italia per sovvenzionare la comunità di Cremona) è evanescente alla stregua del rinvenimento presso l'abitazione del*

soggetto (K.) che lo ospitava (in Cremona) all'atto dell'arresto di 2 copie dell'ordinanza cautelare (più volte evocata) del GIP di Milano a data 1/4/03, una delle quali reca appunti per una pre-difesa singolarmente coincidente con quanto dichiarato da R. al GIP di Cremona, posto che leggesi "M. ha chiesto a R. di andare in Germania a raccogliere fondi per la Moschea", dato rilievo anche agli assunti sul punto dell'arrestato qui ricorrente ("vedo per la prima volta questi appunti...escludo di avere mai parlato con K. o con altri su cosa dire quanto al mio viaggio in Germania ove fossimo stati interrogati": così al PM il 4/11/03.....");

- ambientale dell'11.3.2002, ore 17.38 e 17.45, da cui risulta che T. e H. hanno acquistato a prezzi convenienti schede telefoniche per telefonare in Iraq ("Vai diretto, M., dobbiamo prendere le schede!... questa per l'Iraq dura trenta minuti" – afferma H.);

- tel. del 14.3.2003, ore 18.19, effettuata congiuntamente da T. e H. (pedinati nella circostanza dalla P.G.), da cui risulta che i due hanno contattato D. N. all'epoca in Kurdistan grazie ad un apparecchio satellitare, per chiedergli delucidazioni in merito alle modalità di invio di una somma di denaro a lui diretta (T.: "ti sto chiedendo a chi devo mandare! D.: "A nome di A. A."); subito dopo T. fornisce al D. il numero di utenza telefonica di una persona, poi identificata in T. H. (ora "collaborante" di giustizia), interessata al reperimento e al successivo invio del denaro, e D. precisa che in ogni caso la somma in questione non doveva essere inviata se non prima di una sua ... La spiegazione delle telefonate all'esame è fornita nell'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 1.4.2003 dal GIP di Milano: "Il riferimento all'incontro con i tedeschi sarebbe stato compreso nel corso delle giornate successive a proposito della necessità da parte del T. di far giungere al gruppo eversivo, per tramite di A. A. (alias del D. N.), una somma di denaro. A tale proposito, il giorno 8 marzo 2003, alle ore 14.05, dall'utenza (omissis), il T. riceveva una telefonata da un mediorientale che asseriva di trovarsi in Germania e gli spiegava di aver ricevuto una chiamata da parte di A. A. che lo aveva invitato a chiamare il fratello A. D., alias del T., per una questione di denaro che gli doveva essere inviato. Nella circostanza, al T. che gli assicurava l'immediato invio dei soldi, l'interlocutore proponeva di farli pervenire in Germania poiché la stessa componente tedesca avrebbe provveduto a farli avere all'A. A.", esplicita richiesta ("senti, lui non deve mandare i soldi prima che noi lo chiamiamo da qui!");

- tel. del 16.3.2003, ore 16.27, relativa al contatto telefonico tra D. e T. H., nel corso della quale il primo che si trova a Sussakan, al confine della zona di Kurmaous, chiede notizie del denaro promessogli da T. ("mi ha chiamato quel mio fratello e mi ha detto che ti ha dato il denaro") e il secondo riferisce di non essere ancora entrato nella materiale disponibilità della somma ("in realtà non mi ha dato il denaro perché gli ho detto che non conoscevo le modalità per inviarlo fino a quando tu non mi avessi chiamato per spiegarmele. Lui - T. - mi ha detto che il denaro è pronto..."); la conversazione si conclude con D. che rassicura il proprio interlocutore dicendogli che chiarirà la vicenda direttamente con T. ("io chiamerò il nostro fratello per dirgli di darti il denaro da inviare, va bene?");

- tel. del 16.3.2003, ore 17.17, da cui emerge che T. consegnerà come pattuito il denaro a T. H., il quale a propria volta provvederà a recapitarlo ad una persona in procinto di recarsi in Germania per l'invio a mezzo di una società di spedizione;
- tel. del 17.3.2003, ore 11.22, da cui si ricava che H. ha contattato T. e ha fissato un appuntamento per il pomeriggio a S. Secondo Parmense ove lui e T. avrebbero dovuto consegnare il denaro da affidare ad una persona in partenza quella sera per la Germania (*"c'è uno degli amici che si recherà questa sera in Germania.... Allora se i soldi saranno pronti... voglio dire che per farli arrivare nelle sue mani – ossia di D. N. – si dovrà organizzare tutto da lì... le modalità per farli arrivare nelle mani di A. A. (D. N.) sono tramite una società civile... voglio dire via Germania ci sono le modalità"*); alle 12.45 di quel giorno i CC procedevano al controllo di T. e H. mentre si accingevano a raggiungere Parma a bordo di una Renault, e sulla persona del T. veniva rinvenuta la somma di 990.000 Euro, di cui veniva differito il sequestro per non compromettere l'esito degli sviluppi investigativi; successivamente i due si recavano a S. Secondo ove s'incontravano con il T.;
- tel. del 17.3.2003 ore 14.45, in cui T. comunica ad un individuo non identificato di aver ricevuto il denaro e spiegazioni di come farlo pervenire al D.;
- tel. del 18.3.2003, ore 13,24, da cui emerge che T. e H. si dovranno recare di nuovo a Parma per la consegna al T. di un'ulteriore somma di denaro;
- ambientale del 18.3.2004 ore 13.00, nel corso della quale H. rivela a T. la propria aspirazione a raggiungere i combattenti in Kurdistan, e quest'ultimo si dice disponibile ad aiutarlo procurandogli un passaggio attraverso la Siria;
- tel. del 18.3.2003, ore 18.02, in cui T. telefona a D. N., che vuole sapere se gli sono stati spediti i soldi, e riceve conferma dal suo interlocutore (*"ti ho mandato 1450 Euro"*). Nel corso del colloquio D. afferma *"Ansar Al Islam... se tu sentirai che è stata colpita ANSAR AL ISLAM sappi che siamo noi... hai capito... in Kurdistan... se tu sentirai che è stata colpito ANSAR AL ISLAM in Kurdistan... basta solo questo"*; in seguito D. prosegue raccomandando a T. di non inviargli in Kurdistan K. (H.) in quanto tale soggetto è più utile in Europa (*"Abbiamo bisogno di lui lì... non si deve muovere da lì... gli troverò il suo lavoro lì... il suo lavoro è lì..."*);
- tel. ore 20.41 del 30.3.2003 in entrata sul telefono cellulare (omissis) in uso a tale M. I, ed in arrivo dall'utenza (omissis) allacciata ad una cabina telefonica ubicata a Cremona in Piazza Cadorna 17, emerge che vi è disaccordo tra questi e T. sulla destinazione di H. K., all'epoca alloggiato presso l'appartamento cremonese di D. N. In particolare H., conversando con M. I, dice *"ascoltami bene... ieri ci siamo riuniti.. la riunione l'ha decisa A. J. (alias T. M.) e ci ha comunicato che ha parlato con quelli di là, che gli hanno detto di non avere bisogno di uomini. Hanno bisogno di uomini qui, in Europa, hai capito? – M. I: "sinceramente non ho capito niente... con chi hai parlato?" – H.": A. J. ci ha comunicato che non hanno bisogno di uomini lì, hanno bisogno di uomini qui. Metà degli uomini cercano finanziamenti, metà restano qui. – M. I: "cosa vuoi che ti dica... che Iddio vi perdoni. Io ho parlato con loro oggi... ma se non volete andare, dite direttamente che non volete andare là."*

Ieri sono già arrivati degli uomini là e domani o dopodomani...ci sono due persone pronte a partire... e partiranno, hai capito?" - H.: " guarda.. io sono confuso, non è che non voglio andare...io sono pronto ad andare... Hai capito quello che ti ho raccontato?....

- tel. dell'11.6.2003, ore 0,40, nella quale un tale M. telefona a B. dalla Tunisia avvertendolo che tale S. è stato arrestato, e che anche lui è coinvolto (*"stai attento che ci sei pure tu nella storia"*);

- ambientale del 28.7.2003, ore 18,35: tale T. di ritorno dalla Tunisia parla con B. di un interrogatorio subito da parte della polizia di quel Paese. Riferisce che gli hanno chiesto di lui e del T., delle ragioni della sua perdurante assenza dal paese natale e gli hanno mostrato le foto di E. B.

B. mostra di essere a conoscenza di essere *"sotto controllo"*, delle ragioni delle indagini (*"anche io lo so che sono in mezzo al gruppo... tu gli hai detto che hanno fatto un capo del gruppo?"*), ed inoltre dell'attività di intercettazione in corso da parte della autorità italiane (circostanza, quest'ultima, nota anche a K., come risulta dalla intercettazione ambientale del 6.1.2004, ore 16,53);

- ambientali del 7.11.2003, 17.11.2003 e 8.12.2003 registrate all'interno della moschea di Cremona, contenenti appelli rivolti dall'Imam R. N. ai presenti per sostenere la causa dei mujahiddin e affinché si pervenga alla *"res dei conti"* con gli *"infedeli"*, responsabili degli eventi luttuosi in Palestina, Pakistan, Cecenia, Kashmir e Sudan;

- ambientale del 12.11.2003, nel corso della quale L. ha riferito al proprio interlocutore che *"il problema sono quelli che fanno la spia all'interno della Moschea"*. Secondo la Corte di cassazione (v. sentenza 13.10.2004), *"tale frase può essere certamente indicativa dell'attività di programmazione delittuosa che si poneva in essere in quel luogo e della quale era ben a conoscenza il L., che la riteneva oggetto di spionaggio, esternando la sua preoccupazione, il che deve indurre ad una ... approfondita riflessione sull'effettivo rapporto intercorrente tra l'indagato e la cellula eversiva operante presso la Moschea di Cremona"* ;

- ambientale del 19.12.2003, ore 16,56 presso la macelleria di K.: questi parlando con due marocchini lamenta l'assenza di direttive dal capo dell'associazione (*"adesso il problema ce l'abbiamo nel capo dell'associazione, il capo dell'associazione sta tranquillo in Marocco e noi qui non sappiamo andare avanti né indietro"*);

- ambientale del 7.1.2004, ore 12,27, nella quale K. parla di *"una nuova bomba che ha effetti devastanti sulle persone"* e l'interlocutore replica affermando che *"i mujahiddin lavorano per la verità e la giustizia e sicuramente Dio li aiuterà e nessuno li potrà toccare"* ;

- dalla notevole mole delle informazioni investigative raccolte in merito a frequentazioni, collegamenti, rapporti di conoscenza tra gli indagati ed altri personaggi implicati in fatti di terrorismo, che valutate nel loro insieme, e unitamente agli elementi sopra esaminati, formano con questi un intreccio indiziario compatto e convincente a sostegno dell'assunto accusatorio (ad esempio B. è stato trovato in possesso di utenze telefoniche o documenti di esponenti di gruppi combattenti islamici operanti in Italia, Bosnia, Inghilterra; L. aveva la disponibilità dell'indirizzo tedesco di tale K., ritenuto uno dei massimi esponenti del gruppo terroristico islamico G.I.A.; il fratello di T. M., T. J., anch'egli interessato alle perquisizioni del 1998, è stato condannato in Tunisia per fatti di terrorismo; il T. è stato trovato in possesso del passaporto di tale B. M., persona segnalata dalle autorità di

polizia europee quale frequentatore dei campi di addestramento per mujahiddin in Afghanistan e associato all'organizzazione facente capo a Osama Bin Laden, condannato dal Tribunale di Milano quale membro di una cellula terroristica islamica; T. era in possesso delle utenze telefoniche di S. A. e A. E. A. A. A. (indagati dalla A.G. di Milano nell'ambito dell'operazione "Sfinge", concernente estremisti islamici di origine egiziana, per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni, falso e altro), E. S. S. e R. M. A. (personaggi emersi nell'ambito di un'indagine sul G.I.A., Gruppo Islamico Armato), N. O. M. H. (estremista islamico attivo in Albania e Germania, referente della struttura Afgana di Al Qaeda), H. S. (frequentatore del campo di addestramento di Kurmal - Kusdistan iracheno, utilizzato dalla organizzazione terroristica "Ansar Al Islam"); il nominativo di B. è stato inoltre rinvenuto nella memoria telefonica di tali N. D. e T. L., componenti della cellula terroristica milanese facente capo a E. S. B. K. (il secondo anche della cellula nota come gruppo "Mediani", operante in Francia e Germania); R. possedeva il numero di telefono e di fax di del già citato A. Q. A. F., esponente di vertice di "Al Qaeda" e leader del gruppo eversivo giordano "Harakat Al Islah Walthaddi", responsabile di attentati perpetrati in quel paese contro obiettivi americani e israeliani; R. è indagato dalla Procura di Bergamo per il reato di cui all'art. 270 bis CP, unitamente a B. A. P., frequentatore di campi militari in Afghanistan e persona ritenuta vicina ad Osama Bin Laden e all'organizzazione "Al Qaeda", condannato in Marocco a 15 anni di reclusione per fatti di terrorismo e per la sua adesione al più volte citato "Gruppo Islamico Combattente". Gli stretti legami e la comunanza di interessi tra gli indagati sono inoltre ricavabili da altri elementi: E. B. e L. sono cognati, tanto che la moglie del primo in occasione delle perquisizioni del novembre 2002 è risultata dimorare nell'abitazione del secondo; R. ha ammesso di conoscere D., bibliotecario della moschea di Cremona; R. e T. hanno gestito insieme la moschea di parola per circa un anno; R., normalmente ospitato nei fine settimana dal B., al momento dell'arresto del 18.10.2003 è risultato alloggiare in Cremona presso l'abitazione di K. K.; quest'ultimo è stato a lungo compagno di lavoro di D. (v. interrogatorio 25.1.2005) e, all'atto della perquisizione domiciliare da lui subita è risultato in possesso di due fotocopie dell'ordinanza di custodia cautelare emessa l'1.4.2003 dal GIP di Milano nei confronti di T., D. N. e H. K., contenenti annotazioni preordinate all'innalzamento di artificiose tesi difensive. H. alloggiava in Cremona nell'appartamento di D. N. B. e K. si sono preoccupati di fornire assistenza economica e legale agli arrestati e alle loro famiglie, ed in particolare a T. e a sua moglie (v. ambientale 3.5.2003, ore 14.13 e 29.5.2003 ore 12.39). R. ha ammesso la conoscenza "*di altri soggetti – ritenuti - già coinvolti in fatti di terrorismo internazionale*", tra cui T. M., B. F., K. K., H. K. Gli accertati rapporti tra K. e R. sono stati già considerati in sede di riesame elemento di conforto alla tesi dell'adesione di quest'ultimo ad una "*formazione terroristica*". T. è stato trovato in possesso dell'utenza telefonica di R. N., poi divenuto Imam a Cremona, notato in passato in compagnia di R. M. (accusato anch'esso, come R., negli attentati di Casablanca del 16.3.2003) nonché coinvolto, unitamente a B. A. K. (persona detenuta in Marocco per fatti di terrorismo) nell'indagine attualmente pendente presso la [V. ordinanza 11.11.2003 Tribunale di Brescia] Procura di Bergamo per il reato di cui all'art. 270 bis CP. B., infine, disponeva del numero di utenza telefonica di D. N., e nell'abitazione di quest'ultimo è stato ospitato a lungo l' H.

Alla luce di quanto sopra fin qui esposto può pertanto affermarsi che sussiste un profondo legame tra tutti gli indagati, compresi D. N. e H. K., cementati tra di loro da una comune matrice ideologica deviata e dal fatto di aver vissuto (almeno a partire dal 1998) all'ombra della moschea di Cremona, divenuta epicentro di un'offensiva integralista in territorio occidentale, o, forse più esattamente, strategica base logistica in un'area geografica neutrale (e dunque presumibilmente ritenuta più "tranquilla"), prescelta quale i deale "sponda" per il compimento di azioni violente in altri Paesi.

“Infatti – come correttamente aveva osservato dal PM nell'originaria richiesta cautelare – si è visto come B. progetta attentati nel cui sostentamento economico è coinvolto anche R.; si è visto come R. sia coinvolto negli attentati marocchini, laddove anche gli altri coindagati cremonesi hanno legami con il Gruppo Armato Marocchino Combattente; si è visto come gli indagati e la stessa moschea fossero ricche di videocassette aventi per oggetto l'esaltazione e la descrizione delle attività dei mujahiddin in Cecenia, laddove lo stesso R., nel commentare il documento 467, ha ammesso raccolte di fondi in moschea destinati alla Cecenia; si è visto come R. sia coinvolto nell'invio di fondi in Kurdistan attraverso la Germania - unitamente al T. - D. e H. - ; si è visto come T. e B. dispongano di videocassette a circuito chiuso aventi la stessa origine. Si tratta, poi, di soggetti di fatto strettamente legati: basti pensare che è stato T. a far venire R. a predicare a Cremona; che K. lo ha ospitato a casa sua per circa un anno, che analoghi aiuti gli ha fornito B. e, infine, che, dopo l'arresto di T., gli stessi K. e B. hanno controllato, diretto e seguito tutta la strategia difensiva di T., non limitandosi ad aiutarlo, ma agendo in previsione di un loro probabile coinvolgimento nei medesimi fatti processuali... K. e B... hanno ritenuto di affidare proprio a R. N. la guida spirituale della moschea stessa dopo l'arresto di... T. e di R. La scelta... è caduta per tanto su un soggetto da una parte già legato a T. – che, come si è visto, era in possesso da tempo la sua utenza telefonica -, e dall'altra rappresentativo non certo di un'ideologia moderata, ma in continuità ideologica con chi l'ha preceduto e con chi l' ha designato, un radicalista islamico... . E' evidente – ha concluso il PM - che si tratta di indagati il cui radicalismo islamico e la cui attività di supporto ad organizzazioni terroristiche, agenti anche all'estero, non si sviluppa in modo autonomo, ma nell'ambito di un comune rapporto associativo, all'ombra della medesima moschea, quella di Cremona, della cui direzione tutti hanno fatto parte”.

Concentrando ora l'attenzione su D. N. e H. K., cui si riferisca specificamente la richiesta cautelare ora all'esame, si evidenzia come dalle conversazioni telefoniche in precedenza citate (in particolare da quelle registrate il 28 febbraio e il 30 marzo 2003) risulti in modo inequivocabile che i medesimi erano arruolati all'interno dell'organizzazione ANSAR AL ISLAM (D. è addirittura “confesso” sul punto – “*se sentirai che è stata colpita... in Kurdistan Ansar Al Islam ... sappi che siamo noi...*”).

L'assunto è confermato dalle dichiarazioni di T. H., riversate nel presente procedimento, il cui contenuto s'incasta perfettamente con i risultati delle intercettazioni in parola, nonché con il mosaico dei fatti storici fin qui ricostruiti, con i quali concorre a formare una trama compatta e priva di smagliature.

In particolare T. ha ammesso di aver cooperato con T. e con M. I. - ossia i referenti italiani di H. K. -, nell'invio di denaro all'estero destinato a finanziare D. N. (A. A.), che in quel momento si trovava in un campo di addestramento per "mujahiddin" in Kurdistan (v. P.V. interrogatori 29.10.2003 e 5.2.2004: *"Riconosco di aver aiutato persone a raggiungere la Siria partendo dall'Europa che avevano intenzione di raggiungere poi i campi nel Kurdistan iracheno, per andare ad addestrarsi...alcune persone mi erano state indicate da M. e da T.... lui mi aveva chiesto ausilio per alcune persone che dovevano raggiungere i campi di addestramento... mi ha dato dei soldi da far recapitare in Kurdistan ad A. A. attraverso un sistema di trasmissione che prevedeva anche il passaggio del denaro dalla Germania... lui... mi ha chiesto di aiutarlo per spedire denaro ad un suo amico, un tunisino di nome A. A., membro di Ansar Al Islam che all'epoca era in un campo del Kurdistan Iracheno. Anche lui faceva parte di questa rete di Mujahiddin Europea con la quale sono entrato in contatto solo a causa del recente coinvolgimento nel contesto dell'eversione internazionale del Kurdistan Iracheno, di cui io sono originario... Come ho già cercato di spiegare le persone che ho aiutato a raggiungere i campi di Ansar Al Islam erano già in possesso di documenti, non so se falsi, forniti loro da M. I. , T. ed A. O...."*).

Il Tribunale del riesame, che sin dall'inizio, come si è detto, aveva ritenuto *"sicura l'esistenza di un programma terroristico transnazionale convenuto tra T., E. B. e D. N. (v. ordinanza 10.11.2003), ritornando sull'argomento ha ribadito che le conversazioni telefoniche in precedenza richiamate, messe " in relazione alla ormai accertata natura terroristica dell'organizzazione a sigla ANSAR AL ISLAM ed agli assunti del coimputato T. H. quanto al ruolo di T. nella movimentazione di uomini - tra cui H. K. - da mandare in azioni di guerriglia - preparate da D. N. nei campi di addestramento in Kurdistan -, conferma l'impostazione accusatoria e rende francamente in condivisibile la tesi... di un'attività di assistenza prestata da T. in chiave meramente solidaristica"* (v. ordinanza 5.5.2004). Lo stesso Collegio ha quindi aggiunto che in un quadro in cui sia Z. C. che T. H. *"evocano che T. e B. si davano alla contraffazione di documenti per coprire clandestini ospitati presso la Moschea di Cremona e destinati ai campi di addestramento in Kurdistan per conto del gruppo ANSAR AL ISLAM, ovvero ad attività di sovvenzionamento dei mujahiddin combattenti in Cecenia o in Afghanistan, è davvero precluso commentare l'elevata valenza della commentate emergenze"*, comprovanti il ruolo di concorrenti del reato da parte di coloro che hanno agito al fianco di tali soggetti.

Tra di essi va senza dubbio ricompreso H., rimasto in bilico tra il ruolo di guerrigliero e quello di semplice fiancheggiatore semplicemente perché D. N. ha ritenuto che la presenza del "K." in Italia fosse più rispondente agli interessi e alle strategie di ANSAR AL ISLAM (*"Non si deve muovere da lì... rimanga lì... il suo lavoro è lì..."* - v. tel. 18.3.2003, ore 18.02).

A tal proposito non può sopravvalutarsi il significato di un passo della conversazione intercettata il 14.3.2003, ore 18.23 tra T. e D., nel corso della quale il primo ha comunicato al secondo che H. aveva intenzione di raggiungerlo nei campi di addestramento curdi, sentendosi opporre dal suo interlocutore un netto rifiuto (*"K.? ... no, non è buono quello! ... Lascia stare, non va bene, non voglio problemi!..."*).

Le telefonate dei giorni successivi offrono una “interpretazione autentica” del significato della frase da parte degli stessi protagonisti, in quanto nella conversazione del 18.3.2003, ore 18.02, come si è detto, D. ribadisce a T. che non deve inviargli in Kurdistan H. in quanto tale soggetto è più utile in Europa (“*Abbiamo bisogno di lui lì... non si deve muovere da lì... gli troverò il suo lavoro lì... il suo lavoro è lì...*”), mentre nella conversazione del 30.3.2003, ore 20.41, è lo stesso H. a spiegare a M. I. i motivi della scelta del D. (H.:“*ascoltami bene... ieri ci siamo riuniti.. la riunione l’ha deciso A. J. (alias T. M.) e ci ha comunicato che ha parlato con quelli di là, che gli hanno detto di non avere bisogno di uomini. Hanno bisogno di uomini qui, in Europa, hai capito?* – M. I.: “*sinceramente non ho capito niente... con chi hai parlato?*” – H.” : A. J. *ci ha comunicato che non hanno bisogno di uomini lì, hanno bisogno di uomini qui. Metà degli uomini cercano finanziamenti, metà restano qui.* – M. I. : “*cosa vuoi che ti dica... che Iddio vi perdoni. Io ho parlato con loro oggi... ma se non volete andare, dite direttamente che non volete andare là. Ieri sono già arrivati degli uomini là e domani o dopodomani...ci sono due persone pronte a partire...e partiranno, hai capito?*” - H.: “*guarda... io sono confuso, non è che non voglio andare...io sono pronto ad andare... Hai capito quello che ti ho raccontato?...*”). Dall’insieme delle intercettazioni si ricava pertanto unicamente che H., il quale evidentemente non gode tra i compagni di grande fama di guerrigliero, proprio per tale ragione viene considerato più utile nelle operazioni di supporto esterno all’organizzazione, di cui vi è in quel momento effettivamente grande necessità, atteso l’elevato numero di adepti che devono essere aiutati (D.:“*...il mio amico mi ha detto di lasciarlo lì... abbiamo bisogno di lui lì... ascoltami a proposito dell’arrivo... la gente ... ci sono circa 150 buttati fuori ... per quello che ti ho detto l’altro - allusione ad H. - lascialo lì...*”).

Le intercettazioni di cui sopra, oltre a confermare pienamente la intraneità di H. nell’organizzazione terroristica avente base in Cremona, non appaiono in definitiva in grado di sminuirne il ruolo, che, seppur non pienamente rispondente alle aspirazioni coltivate dell’indagato, rimane pur sempre essenziale al raggiungimento dei fini perseguiti, e, in ultima analisi, non dissimile da quello svolto “in sede” ad esempio dallo “stanziale” K.

Vi è inoltre da sottolineare che indagati non possono essere considerati meri portatori di idee eversive, dediti ad innocui esercizi di radicalismo violento: al contrario il materiale propagandistico trovato in loro possesso costituisce la piattaforma ideologica di un’attività di più ampio respiro, tesa all’elaborazione ed esecuzione di azioni aggressive e “vendicatrici” contro gli “infedeli”, di cui vi sono concrete tracce nelle c arte processuali.

Si è perciò in presenza – come già osservato dal Tribunale – “*di rapporti organici con personaggi militanti nel campo del terrorismo islamico, tesi alla realizzazione di atti di violenza adeguatamente individuati (gli attentati al Duomo di Cremona e alla Metropolitana di Milano, le stragi a Casablanca del maggio 2003, oltrechè la distruzione degli ‘infedeli’, cristiani, ebraici ovvero mussulmani ‘disobbedienti’, supportati da idonee attività (il proselitismo come nei confronti di Z. C.; il finanziamento di militanti operanti nel Kurdistan, come nei confronti di A. A. – alias D. N. per il tramite dei ‘fratelli tedeschi’-; il sovvenzionamento per le azioni di guerriglia dei ‘mujahiddin’ in Cecenia, ovvero per i due attentati sul territorio nazionale), e materiali (le riviste paramilitari e*

le video- cassette relative ai ‘ mujahiddin ’ sequestrate presso la Moschea di Cremona nel novembre del 2002, il manoscritto sui ‘ mujahiddin ’ ritrovato – a R.) adeguatamente funzionali a progetti violenti su obiettivi determinati (e non solo esprimenti posizioni ideologiche genericamente distruttive della realtà”) .

La notizia (smentita nel corso dell’incidente probatorio da Z. C.) che E. B. – già Imam della Moschea di Cremona – potesse essere deceduto in occasione dei combattimenti in Afghanistan quale volontario arruolatosi a fianco dei guerriglieri talebani, e la disponibilità dimostrata da H. K. a raggiungere D. N. nei campi di addestramento in Kurdistan, dimostra una volta di più la natura poliedrica della “*formazione terroristica insediata in Cremona*”, consistente in una cellula “dormiente” dedicata nei momenti di “sonno” all’opera di reclutamento (come nel caso di Z. C.), indottrinamento e addestramento degli [v. ancora ordinanza 11.1.2003 Tribunale di Brescia] adepti (le intercettazioni ambientali svolte all’interno della moschea di Cremona, massimo luogo di culto islamico del luogo, hanno documentato anche in epoca recente – ossia nel periodo in cui la guida “spirituale è stata affidata a R. N. – la diffusione di cassette aventi contenuto assai poco religioso e molto “pratico”, ad esempio in tema di tecniche e tattiche di guerriglia applicate dai mujahiddin ceceni contro l’esercito russo o americano), e nei momenti di “veglia” ad attività di finanziamento, fiancheggiamento ed esecuzione diretta di azioni violente.

Del resto il volto ambivalente, di predicatori e combattenti, è stato mostrato assai chiaramente anche da dal B., dal R. e dal R., attraverso i propri discorsi (“*Dio perdonami! Dio altissimo ...Dio perdonami...perdonami Dio, perdonami...esisti solo tu e Mohammad è il tuo profeta...ascoltami Dio...scusa Dio mio, io sono il tuo servo, Dio fai di me un martire, sono nelle tue mani...*”) e i propri scritti (“... *combattere fino alla morte...*”; “*Io sono sulla via della Jihad...*”), ove i medesimi auspicano di poter seguire le (presumibili) tracce di E. B. lungo le strade del martirio. Peraltro invocazioni di siffatta natura provenienti da persone indicate quali responsabili degli attentati sanguinosi progettati o compiuti in Cremona e Casablanca non possono che spalancare scenari inquietanti, come del resto preoccupante appare il rinvenimento all’interno della stessa moschea (oltre che nelle abitazioni degli indagati) di manuali o riproduzioni audio/video aventi come tema la fabbricazione e l’uso delle armi o tecniche militari di guerriglia, inequivocabilmente destinati a finalità didattiche in funzione di scopi ben determinati. Il possesso dei citati manuali e del restante materiale propagandistico, spesso costituito da filmati confezionati artigianalmente dalle stesse organizzazioni terroristiche, presuppone peraltro, a monte, contatti ombelicali con gli “editori”, attraverso un sistema di distribuzione “a circuito chiuso”.

Quanto fin qui detto dimostra come il focolaio ever sivo annidato nella moschea cremonese appaia lontano dall’essere spento, come del resto reso evidente dal [15 v. ambientale del 21.4.2003, ore 18,51 relativo all’ascolto all’interno della moschea di Cremona di una cassetta del seguente contenuto:“ *Gli equilibri economici tra i mujahiddin ceceni e l’esercito russo non permette l’esistenza delle linee e le forze armate, per questo i mujahiddin hanno seguito la guerra delle bande e si sono divisi in piccoli gruppi con velocità di movimento. Per colpire le forze armate russe, è questo un modo sufficiente per colpire la forza militare più forte che esister al mondo. Grazie a questo ci siamo inseriti in un campo e la strategia è composta come segue: primo estensione su*

tutto il territorio Ceceno per far perdere le nostre tracce, secondo arrivare al nemico con la vittoria, terzo fare trappole per i mezzi dell'esercito tipo i camion di rifornimento, le colonne militari dell'esercito, quarto l'attacco studiato alle basi e agli alloggi dei militari, quinto arrivare ai comandanti dell'esercito russo, usarli per comperare armi ed avere informazioni su dove si trovano i generali e i grandi comandanti, sesto creare una rete di comunicazione moderna tra i gruppi di mujahiddin per organizzare attacchi comuni nelle grandi città e all'interno delle strade..." v. ambientale 9.7.2003 ore 19,04; v. ambientale del 15.11.2002, ore 19.00] fatto che, dopo l'arresto di T. e R., e i sequestri del 1998 e 2002, B. e K. Hanno affidato la guida spirituale della moschea a R. N., ossia alla persona controllata il 27.6.2003 in Varese in compagnia di R. M., destinatario (come R.) di ordine di cattura internazionale per gli attentati di Casablanca e per l'appartenenza al "Gruppo Islamico Combattente Marocchino". Né può dirsi che con il trascorrere del tempo il "clima" che avvolge la Moschea di Cremona sia sostanzialmente mutato, se è vero che ancora in data 8.12.2003 in occasione di una propria predica R. N., oltre ad inneggiare alla vittoria dei mujahiddin in nome di Allah, ha insistito sulla impossibilità di punti di contatto tra cristiani e mussulmani, e sull'idea che *"la religione diventi una spada sul collo dei cristiani, perché la terra crolli sotto i loro piedi come in un terremoto, perché le loro bombe scoppino su di loro e sui loro figli"*. Poste tali premesse, poco vi è da aggiungere circa l'esigenza di tutela della collettività con riferimento a due soggetti, D. N. e H. K., militanti in una formazione costituita allo specifico scopo di provocare, in Italia o all'estero, attentati terroristici di grandi proporzioni, o di fiancheggiare guerriglieri impegnati in azioni belliche. Basterà qui precisare che le esigenze cautelari a carico dei suddetti sono state già da tempo valutate e riconosciute come sussistenti dalla A.G. milanese, e che solo il provvedimento (ingiustificato) di revoca adottato in data 24.1.2005 dal GUP incompetente ha riproposto il tema della loro attualità, all'evidenza non considerato precedentemente dalla Procura di Brescia stante, comunque, il regime custodiale cui i due indagati erano sottoposti. La fitta rete di legami instaurata da costoro e i loro complici con personaggi residenti all'estero, portatori di una medesima ideologia estremistica fondata anche su un condiviso sentimento di solidarietà tra "fratelli" impegnati nella lotta contro gli "infedeli", rende inoltre concreto il pericolo di fuga.

Infine, alla luce di quanto si è detto a proposito delle artificiose barriere difensive in passato concordate tra i protagonisti della presente vicenda processuale sia in previsione della loro cattura, sia per aiutare T. e gli stessi D. e H. a sottrarsi alle conseguenze penali delle loro condotte (devono menzionarsi, al proposito, le già citate annotazioni rinvenute sulle copie dell'ordinanza pronunciata nei confronti di questi ultimi in data 1.4.2003 del GIP di Milano, e l'accertata attività svolta dai complici nella ricerca di alibi e testimoni compiacenti), deve ritenersi concretamente ravvisabile anche l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. A), CPP., v. ambientale del 16.12.2003 ore 12,20, nel corso della quale K., parlando con un ignoto marocchino, parla della *"faccenda dei soldi"* e nomina M. e F. A un certo punto l'interlocutore afferma: *"deve avere un alibi...un alibi...dobbiamo trovargli solo il motivo, il motivo!"*

La misura cautelare andrà quindi applicata, in "rinnovazione" a quella già disposta in data 1.4.2003 dal GIP di Milano limitatamente al reato (sub A2) di cui all'art. 12, commi 1° e 3°, D.L.vo 286 / 1998, così come

modificato dalla L. 189 / 2002, con esclusione e dell'aggravante di cui all'art. 1 L. 15 / 1980, e con la precisazione che si tratta di *“fatti commessi in Cremona, Milano ed in altre località del territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003 .*

Inoltre andrà applicata con riferimento al reato di cui all'art. 270 bis CP menzionato nel capo B1).

P. Q. M.

Visti gli artt. 27, 291 e segg. c.p.p.

ORDINA

agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla cattura di :

D. N. e H. K. B. M., e di condurre immediatamente i medesimi presso un Istituto di Custodia con le modalità dettate dall'art. 285 comma 2, per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio.

DISPONE

che gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 293 c.p.p. diano immediato avviso a questo giudice dell'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, affinché possano essere tempestivamente espletate le incombenze di cui agli artt. 293 e 294 c.p.p..

Manda alla Cancelleria per la trasmissione immediata della presente ordinanza in duplice copia per ciascun indagato al pubblico ministero che ha richiesto la misura, per la esecuzione della stessa.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza .

Brescia, 31 gennaio 2005